



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

*Sede Legale in Milano, Via Bonfadini 148
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 50.000,00
Registro delle Imprese di Milano n. 03766360964*

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
sulla “*Responsabilità Amministrativa delle Imprese*”


Il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (“Modello”) di Sviluppo Comparto 3 S.r.l. (Sviluppo Comparto 3) è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dalla società con delibera del C.d.A. del 3 febbraio 2011 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte dell’Amministratore Unico.

Il presente Modello ha formato oggetto di revisione nel maggio 2012, nell’ottobre 2013 nel dicembre 2015 e nell’ottobre 2018.

Il “Modello” è il riferimento gestionale diretto a costituire strumento importante ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti del D.Lgs. citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.

A seguito della scadenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione, l’assemblea dei soci tenutasi il 26 aprile 2012 ha deliberato di nominare un amministratore unico (di seguito l’”AU”).



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Indice

PARTE GENERALE

1.	DEFINIZIONI	Pag. 4
2.	INTRODUZIONE	Pag. 5
3.	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	Pag. 6
3.1	Responsabilità diretta della società per illeciti penali	Pag. 6
3.2	I Reati Presupposto	Pag. 7
3.3	Le Sanzioni	Pag. 15
3.4	L'esimente della responsabilità amministrativo-penale e le Linee Guida di Confindustria	Pag. 15
4.	IL MODELLO di Sviluppo Comparto 3 S.R.L.	Pag. 18
4.1	Le finalità del Modello	Pag. 18
4.2	Costruzione e struttura del Modello	Pag. 19
4.3	Reati presupposto rilevanti per la Società	Pag. 21
4.4	Sistema delle deleghe e delle procure	Pag. 23
4.5	Le modifiche al Modello	Pag. 23
4.6	Destinatari del Modello	Pag. 23
4.7	Il Modello 231 nell'ambito del Gruppo Risanamento	Pag. 24
5	IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	Pag. 27
5.1	Principi generali	Pag. 27
5.2	Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applicano i CCNL relativi ai settori Grafico, Poligrafico e Commercio	Pag. 27
5.3	Misure nei confronti dei dirigenti	Pag. 30
5.4	Misure nei confronti dell'AU	Pag. 30



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

5.5	Misure nei confronti dei sindaci	Pag. 30
5.6	Misure nei confronti dei Collaboratori esterni e Partners	Pag. 31
5.7	Misure cautelari	Pag. 31
6.	CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	Pag. 31

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE	Pag. 34
SEZIONE A: Reati contro la Pubblica Amministrazione	Pag. 37
SEZIONE B: Reati societari e finanziari	Pag. 49
SEZIONE C: Reati transnazionali	Pag. 62
SEZIONE D: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistica	Pag. 69
SEZIONE E: I reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Pag. 80
SEZIONE F: I reati ambientali	Pag. 86
<u>ALLEGATO 1</u> : Elenco reati presupposto ex D. Lgs. 231/01 non corrispondenti ad alcuna area a rischio o attività sensibile	Pag. 106
<u>ALLEGATO 2</u> : Codice Etico del Gruppo Risanamento	Pag. 137



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

1. DEFINIZIONI

Aree rischio: le funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi i Reati Presupposto;

Attività a rischio o sensibili: attività nello svolgimento delle quali, in rapporto alle fattispecie dei Reati Presupposto, è astrattamente possibile, da parte delle persone appartenenti all'organizzazione della Società, la commissione di un reato rientrante in tali fattispecie;

Codice Etico: insieme di principi e valori formalizzati ed adottati dalle società del *Gruppo Risanamento* per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

Decreto: il D. Lgs. N. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Destinatari: i soggetti individuati al paragrafo 4.6 del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

Gruppo Risanamento: insieme di società controllate dalla capogruppo *Risanamento S.p.A.*, di cui fa parte la Società;

Linee Guida: codice di comportamento predisposto da Confindustria;

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descritto nel presente documento e relativi allegati;

OdV: Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6 del Decreto, indicato al capitolo 5 del presente Modello;

Reati Presupposto: i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, come elencati al paragrafo 3.2 del presente Modello;

Società: Sviluppo Comparto 3 S.r.l.;

Soggetto apicale: l'AU.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

2. INTRODUZIONE

Sviluppo Comparto 3 S.r.l. è una società controllata al 100% da Milano Santa Giulia S.p.A., società del più noto **Gruppo RISANAMENTO** e fa parte, pertanto, del medesimo Gruppo.


Essa è, quindi, soggetta, ai sensi dell'art. 2497 c.c. e ss., alla direzione, al controllo ed al coordinamento sia, direttamente di Milano Santa Giulia S.p.A. che, indirettamente, della capogruppo, Risanamento S.p.A..

La Società si occupa principalmente di *“sviluppo e riqualificazione di aree, acquisto, vendita, gestione e permuta di terreni e fabbricati, la loro eventuale costruzione, manutenzione ed amministrazione (cfr. art. 4 Oggetto dello Statuto Sociale).*

Con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativo-penale delle società per taluni reati, introdotta con Decreto Legislativo 231/2001, come successivamente modificato e integrato (in particolare con Decreto Legislativo n. 61 del 2002, Decreto Legge n. 350 del 2001, la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, la legge n. 62 del 18 aprile 2005, il decreto legislativo del 14 novembre 2002, n. 113, il d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115) (di seguito il “**Decreto**”), la Società, in ossequio alla strategia di Gruppo, ha inteso procedere all'adozione e successiva attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (in seguito, per brevità, il “**Modello**”) è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Comparto 3 S.r.l. con delibera del 3 febbraio 2011 in conformità alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01” approvate da *Confindustria* il 17 marzo 2003 e successivi aggiornamenti (“**Linee Guida**”) e da ultimo nell'ottobre 2018 da parte dell'AU.

Contestualmente all'adozione del presente Modello, l'allora CdA della Società tenutosi il 3 febbraio 2011 ha provveduto ad istituire e nominare anche l'OdV, preferendo la sua formazione collegiale, onde garantire una più penetrante ed efficace azione di attuazione ed implementazione del Modello (l'attuale OdV rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016).



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Alla suddetta scadenza si è ritenuto opportuno non procedere alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza, stante la mancanza di dipendenti e la sussistenza di un unico asset locato a società di primario standing.

Il Modello sarà strutturato in modo tale da essere facilmente modificato ed integrato secondo la medesima formalità con cui è stato originariamente approvato.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231

3.1 Responsabilità diretta della società per illeciti penali

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nella operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha quindi introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come **società**, associazioni, consorzi, ecc.) per alcune fattispecie di reato **commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi**:

(i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

(ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente sussiste anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato (procedimento contro ignoti) o non sia imputabile e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia. Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dal Decreto come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso effettivamente il reato.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli **enti che abbiamo tratto vantaggio, direttamente o indirettamente**, dalla commissione del reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche per reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, qualora per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

3.2. I Reati Presupposto

3.2.1. I reati da cui discende responsabilità diretta della Società attinenti i rapporti con la **Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 del Decreto) descritti e trattati più puntualmente nella "**Sezione A della Parte Speciale**" del Modello, sono i seguenti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316bis c.p.)
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 316ter c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.)



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.)
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 620 c.p.)
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322bis c.p.).

In particolare, la Legge 69/2015 (“*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio*”) è intervenuta su alcuni reati, *inter alia* concussione, corruzione, peculato ed induzione indebita a dare o promettere utilità.

3.2.2. I reati “societari” (art. 25ter introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61), descritti e trattati nella “**Sezione B della Parte Speciale**” del Modello e “finanziari” (art. 25sexies introdotto dalla Legge n. 62 del 2005) e da cui discende responsabilità diretta della società sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) come modificato dalla Legge 69/2015 (“*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio*” pubblicata sulla G.U. n.ro 124 del 30 maggio 2015)
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) come modificato dalla Legge 69/2015
- falso in prospetto (disciplina trasferita dall’ art. 2623 c.c. - ora abrogato - al nuovo art. 173bis del D.Lgs. n. 58 del 1998)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)
- insider trading (art. 184 TULF)
- manipolazione del mercato (art. 185 TULF).

Inoltre, con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, il Legislatore ha adeguato la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28 giugno 2012 ed ha introdotto, quale reato presupposto al D.lgs. 231/01 al capitolo “Reati Societari” il reato di “*corruzione tra privati*” previsto dall’art 2635 c.c..

3.2.3. Altri reati e successive integrazioni del catalogo dei “reati presupposto” di cui agli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001.

L’art. 6 Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha inserito l’art. 25*bis*, che mira a punire gli Enti per i delitti previsti dal codice penale in materia di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”.

L’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003. n. 7, ha introdotto nel Decreto l’art. 25*quater*, che inserisce nel novero dei reati i “delitti con finalità di terrorismo



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York il 9 dicembre 1999.

Successivamente, l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha aggiunto agli altri l'art. 25^{quinquies} riguardante i delitti contro la personalità individuale, quali a titolo di esempio, la riduzione in schiavitù e la tratta di persone.

L'art. 25 quater.1 del Decreto Legge del 9 gennaio 2006 n. 7 ha introdotto la previsione quale reati presupposto i "Delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Si specifica che con riguardo alle precedenti quattro fattispecie di reato, non sono rilevabili aree di rischio nell'ambito delle attività di Sviluppo Comparto 3 S.r.l., ed esse sono descritte nell'ALLEGATO 1, parti I, II e III.

La Legge n. 146 del 2006 ha introdotto (art. 3) il c.d. "*reato transnazionale*". Tale fattispecie si verifica allorché il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Tali fattispecie sono descritte e trattate nella "**Sezione C della Parte Speciale**" del presente Modello.

Nel corso degli anni il Legislatore ha introdotto le seguenti fattispecie:

a) I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'art. 9 della L. n. 123 del 2007, ha previsto l'inserimento nel catalogo dei reati di cui agli artt. 24 e s.s. del D. Lgs. 231/2001, dell'art. 25^{septies}, il quale introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Il testo dell'articolo 25^{septies} del D. Lgs. 231/2001, è ora il seguente:

1. in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali fattispecie sono descritte e trattate nella “**Sezione D della Parte Speciale**” del presente Modello.

b) I reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001).

A seguito dell'approvazione del D.lgs. 231/2007, i reati in materia di ricettazione e riciclaggio sono stati inseriti nel catalogo dei “reati presupposto”, di cui al D.Lgs. 231/2001.

La Legge 186/2014 ha disciplinato all'art.648 *ter* 1 c.p. il delitto di “autoriciclaggio” che costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa ex art. 25 *octies* dlgs 231/2001.

Tali fattispecie sono descritte e trattate nella “**Sezione E della Parte Speciale**” del presente Modello.

c) I delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

I c.d. “reati informatici”, inseriti nel nuovo testo dell'art. 24 bis del decreto, a seguito della “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001 e norme di adeguamento interno*”, riguardano:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Con Decreto Legge 93/2013 sono stati introdotti i delitti sulla privacy, la frode informatica con sostituzione dell'identità digitale e l'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito.

Si specifica che anche con riguardo a tali fattispecie di reato non sono rilevabili aree di rischio nell'ambito delle attività di Sviluppo Comparto 3 S.r.l., ed esse sono, quindi, descritte nell'ALLEGATO 1, parte IV.

d) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001). Questi reati sono stati inseriti nel D.Lgs 231/2001 con la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 e nello specifico comprendono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/98 (art. 416 co. VI c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo (art. 407 co II lett. A, n.5 c.p.p.).


Tali fattispecie sono descritte e trattate nell' **ALLEGATO 1, parte V.**

e) Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1 D.Lgs 231/2001). Questi reati sono stati inseriti nel D.Lgs 231/2001 con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 e nello specifico comprendono:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Tali fattispecie sono descritte e trattate nell' **ALLEGATO 1, Parte VI.**

f) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs 231/2001). Questi reati sono stati inseriti nel D.Lgs 231/2001 con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 e sono quelli di cui agli **Artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171**



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

septies, 171 octies Legge 633/1941 e non si ritiene sussistano concrete aree di rischio nell'attività della Società rientranti nelle citate fattispecie.

Tali fattispecie sono descritte e trattate nell' **ALLEGATO 1, Parte VII.**

g) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs 231/2001). Questo articolo che riporta testualmente l'art. 377 bis c.p., è stato inserito dalla Legge n. 116 del 3 agosto 2009.

Tali fattispecie sono descritte e trattate nell' **ALLEGATO 1, Parte VIII.**

h) Infine, l'art 4 della Legge 3 agosto 2009 n.116, sostituita dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs 7 luglio 2011 n.121 e da ultimo la Legge 68/2015 hanno introdotto quali reati presupposto i cosiddetti "Reati Ambientali" (art. 25 *undecies* del Dlgs 231/2001). In particolare, la Legge n.ro 68 del 22 maggio 2015 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" ha introdotto nel codice penale il nuovo titolo VI *bis* denominato "dei delitti contro l'ambiente" all'interno del quale risultano disciplinati nuovi cinque delitti e precisamente: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti; impedimento del controllo; omessa bonifica (questi ultimi due, al momento, non hanno rilievo ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti).

Tali fattispecie sono descritte e trattate nella "**Sezione F della Parte Speciale**" del presente Modello.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs 231/2001).

L'art. 2 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto nel novero nel Decreto Legislativo n. 231/2001 l'art.25-*duodecies*, che disciplina il reato connesso all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Secondo tale disposizione, è sanzionabile l'ente nel caso il cui, secondo quanto previsto dal Testo Unico sull'immigrazione (DLgs n.286 del



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

22 luglio 1998), un datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e tali lavoratori occupati siano:

- i. in numero superiore a tre e/o;
- ii. minori in età non lavorativa e/o;
- iii. sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento (situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Allo stato attuale non si ritiene sussistano concrete aree di rischio nell'attività della Società rientranti nelle citate fattispecie, considerato che la stessa non ha personale dipendente e non si prevedono assunzioni.

Le sanzioni

In tutti i casi di illecito è sempre prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, anche in misura rilevante.

Nei casi più gravi il Decreto dispone anche la confisca del prezzo o del profitto del reato, la pubblicazione della sentenza e misure di tipo interdittivo, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Nei casi estremi è infine prevista l'interdizione perpetua dall'esercizio dell'attività.

3.4 L'esimente della responsabilità amministrativo-penale e le Linee Guida di Confindustria

L'articolo 6 del Decreto introduce una forma di esonero dalla responsabilità introdotta qualora l'Ente dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento (in seguito **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**); sul mancato rinnovo dell'Organismo si rinvia a quanto suddetto.
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Inoltre, l'ente non risponde se le persone indicate nel Decreto hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Decreto prevede, ancora, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti al Decreto;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (detti anche Linee Guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.


Le Linee Guida di Confindustria, a cui la Società si è ispirata per l'adozione del Modello, esprimono i seguenti indirizzi fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi della realizzazione dei predetti reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A questo riguardo, Confindustria ha indicato quali componenti più rilevanti del sistema di controllo le seguenti:
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Tali componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.
- obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

E' opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello che, dovendo corrispondere alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria che, per loro natura, hanno carattere generale.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Le procedure di prevenzione hanno la *ratio* di “tracciare” e ricostruire la formazione degli atti decisionali della società in modo che (i) sia garantita l’effettiva trasparenza; (ii) non vi sia identità tra i soggetti che assumono/attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza delle operazioni nei libri contabili della società e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti per legge sulle operazioni compiute; (iii) il sistema di archiviazione dei documenti sia tale da impedirne l’alterazione successiva; (iv) le modalità di accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate; (v) non siano corrisposti compensi di alcun tipo ad alcun soggetto se non congrui e per prestazioni effettivamente eseguite; (vi) eventuali sistemi di remunerazioni premianti siano coerenti con le mansioni e le attività svolte e siano conseguenti al raggiungimento di obiettivi realistici; (vii) i casi in cui sono ammesse delle deroghe alle procedure siano espressamente previsti.


4. IL MODELLO DI SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

4.1. Le finalità del Modello

Sviluppo Comparto 3 S.r.l., in coerenza con i principi etici e di governo aziendale ai quali sono orientate le proprie regole di comportamento, ha ritenuto doveroso adottare il presente Modello come menzionato nella premessa (in conformità al disposto dell’art. 6 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001).

In generale, la Società considera quello della “Cultura della Legalità” un valore da diffondere al proprio interno ed un modello da seguire nell’esercizio della propria attività e ritiene che l’adozione del Modello costituisca un valido ed efficace strumento di sensibilizzazione affinché vengano sempre seguiti, da parte dei propri vertici e dei dipendenti tutti, comportamenti corretti e lineari, tali da consentire la prevenzione dei rischi di commissione dei Reati Presupposto.

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello, pertanto, non soltanto costituiscono il requisito perché la società possa beneficiare dell’esonero da



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

responsabilità, ma si pongono anche come naturale integrazione delle regole di Governo Aziendale e del “gruppo Risanamento” di cui la Società fa parte.

La Società ha, quindi, stabilito di adottare il presente Modello allo scopo precipuo di:


- Promuovere la sensibilizzazione alla gestione corretta e trasparente della Società, al rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di Etica nella conduzione degli affari;
- Ribadire come ogni comportamento illecito sia fortemente condannato dalla Società, in quanto contrario – oltre che alle norme di legge - ai principi etici dei quali la Società si fa portatrice ed ai quali essa stessa intende attenersi nell’esercizio dell’attività sociale;
- Consentire alla Società un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle attività sociali, in modo da poter intervenire tempestivamente ove dovessero manifestarsi profili di rischio di commissione dei Reati Presupposto ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dal Modello;
- Determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza che la commissione degli illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali in capo all’autore stesso del reato nonché di sanzioni amministrativo-penali a carico della Società.

Sviluppo Comparto 3 S.r.l. ha un proprio Collegio Sindacale ed ha affidato la revisione dei propri bilanci, fino al 31.12.2019, ad una primaria società esterna di revisione contabile, ovvero KPMG S.p.A., alla quale, in ogni caso, il presente Modello sarà reso noto affinché ne possa curare, per quanto di propria competenza, l’osservanza.

4.2 Costruzione e struttura del Modello

Ai fini della predisposizione del Modello, che è in linea con quello adottato dalla controllante Milano Santa Giulia S.p.A., si è, dunque, proceduto, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida:

- **Ad identificare le aree di rischio ed i processi sensibili** nell’ambito dei quali è astrattamente possibile commettere uno dei Reati Presupposto, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (statuto, delibere, procure, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui tenutisi con alcuni membri del C.d.A. e con alcuni funzionari della



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

capogruppo. L'analisi è stata preordinata all'identificazione ed alla valutazione in concreto di quei comportamenti aziendali dai quali potrebbero scaturire condotte penalmente rilevanti *ex D. Lgs. 231/01*. Allo stesso tempo si è proceduto ad una valutazione dei "presidi di controllo" in essere, onde prevedere nell'ambito della redazione delle "procedure" da seguire gli adeguamenti necessari al fine di rendere efficace il Modello;

- **Ad identificare ed implementare le azioni di miglioramento del sistema di controllo** ed all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, alla luce ed in considerazione delle Linee Guida, con particolare attenzione alla documentazione dei flussi informativi tra le aree funzionali (l'Amministratore Unico, in particolare) e gli organi di controllo;
- **A definire le Regole di Condotta e le Procedure da seguire** nei casi in cui una ipotesi di rischio sia stata ravvisata come astrattamente sussistente. In tal senso, nella parte speciale del Modello, sono stati definiti i principi generali e specifici di comportamento e le procedure (adottate a livello di gruppo) da seguire nell'attività sociale che esprimono l'insieme delle regole di condotta che sono state ritenute più idonee a governare il profilo di rischio individuato.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello in base al quale la soglia concettuale di accettabilità del rischio di commissione del reato è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. I protocolli/procedure sono ispirati pertanto alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia sempre possibile risalire ai soggetti agenti ed alle motivazioni che hanno guidato quella decisione.

Le attività fondamentali per la realizzazione del Modello sono state:

- Attività di mappatura delle aree ed attività sensibili della Società, ovvero di quelle attività nel cui ambito è astrattamente possibile la commissione dei reati previsti dal decreto;
- La predisposizione di protocolli/procedure che individuano adeguati comportamenti da tenere nonché fasi di controllo successive, idonei a prevenire la commissione di quei reati;
- La diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli societari nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- L'adozione di un idoneo ed efficace sistema sanzionatorio disciplinare;
- L'adozione del Codice Etico di Gruppo, già adottato dalla capogruppo Risanamento S.p.A., che costituisce parte integrante del presente Modello (cfr. Allegato 2).

Il Modello di Sviluppo Comparto 3 S.r.l. si compone di una ***Parte Generale*** e di una ***Parte Speciale***, questa divisa per sezioni a seconda della diversa tipologia di Reato Presupposto.

Nella presente Parte Generale vengono descritti i contenuti del Decreto, le caratteristiche generali del Modello, la individuazione di quei reati che possono costituire rischio di commissione per la Società ed i metodi e principi di diffusione delle regole contenute nel Modello adottato.


La Parte Speciale descrive nel dettaglio, con riferimento alle diverse categorie di reato al cui rischio si è ritenuta essere esposta la Società, la mappa delle aree sensibili (o a rischio), i protocolli (o le procedure) specifici relativi a quelle aree ed il sistema dei controlli diretti alla prevenzione della commissione dei Reati Presupposto.

4.3. I Reati Presupposto rilevanti per la Società

Sviluppo Comparto 3 S.r.l. è una società operante nel settore immobiliare. Più in particolare, l'esame dello statuto sociale rileva che la Società ha per oggetto sociale principale (a) *la riqualificazione e lo sviluppo di aree, l'acquisto, la vendita, la gestione e la permuta di terreni e fabbricati, la loro eventuale costruzione, manutenzione ed amministrazione*; (b) *il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa precisandosi che l'attività non viene svolta nei confronti del pubblico*; (c) *il commercio al minuto ed all'ingrosso, anche di importazione ed esportazione, di generi alimentari di qualunque tipo, vini, liquori e bibite di ogni genere ecc. ecc..*

Tuttavia, con riferimento specifico al momento di adozione del Modello da parte della Società, le attività commerciali di cui alla precedente lett. (c) non sono esercitate, né la Società ha in programma di esercitarle nel prossimo futuro: di conseguenza non sono state indicate aree di rischio riferibili, anche se solo astrattamente, a tale attività.

Quelle di cui alla superiore lett. (b), invece, con riferimento ai servizi amministrativo-contabili, legali, fiscali, societari, IT, ecc., nell'ambito del



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Gruppo Risanamento, sono gestite dalla capogruppo e non dalla Società (che ad oggi non ha dipendenti), la quale si rivolge alla prima, a cui poi corrisponde i costi relativi in base a un “*contratto di servizio intercompany*”.

Con riferimento, inoltre, al punto (b) si rileva che la Società non ha, attualmente, partecipazioni nel capitale sociale di altre società.

Rilevante, pertanto, ai fini del presente Modello è l’attività di cui alla superiore lett. (a), ovvero quella immobiliare in generale e di costruzione in particolare, rispetto alla quale, peraltro, come sopra detto, le funzioni di coordinamento tecnico saranno gestite direttamente dalla società controllante, Milano Santa Giulia S.p.A. e da Risanamento Spa.

Prendendo come punto di riferimento l’attività sociale suddetta, quindi, l’esito dell’analisi svolta attraverso lo studio della documentazione societaria ed i colloqui intercorsi con l’Amministratore Unico e i dirigenti di Risanamento consentono l’individuazione delle sotto indicate categorie di Reati Presupposto, che potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità della Società:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione (d’ora in poi P.A.);**
- b) reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati;**
- c) reati c.d transnazionali;**
- d) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;**
- e) reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;**
- f) reati ambientali.**

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto si è ritenuto che, alla luce dell’attività principale svolta dalla Società, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la stessa usualmente instaura con soggetti terzi, non sussistano profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della Società. In ogni caso, i relativi rischi vengono presidiati attraverso l’adozione, quale parte integrante (Allegato 2), del Codice Etico del Gruppo Risanamento, i cui principi di comportamento vincolano i Destinatari al rispetto dei valori



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

essenziali, quali quelli di solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità.

La Società si impegna, altresì, a valutare costantemente, attraverso l'organo amministrativo e l'OdV, la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive integrazioni allo stesso.

4.4. Sistema delle deleghe e delle procure

I poteri di rappresentanza della Società sono attribuiti all'Amministratore Unico, così come previsto dallo Statuto Sociale.

Le principali attività operative e funzioni aziendali sono in capo all'Amministratore Unico.

4.5. Le modifiche al Modello

Il presente Modello dovrà essere sempre tempestivamente modificato od integrato dall'Amministratore Unico quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto;
- siano intervenuti mutamenti significativi nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano intervenuti mutamenti significativi del quadro normativo di riferimento.

4.6. Destinatari del Modello

Destinatari del Modello sono, in attualità l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale, la società di revisione legale e tutti i *partners* e collaboratori esterni. In ogni caso saranno destinatari del Modello, in ipotesi di ristrutturazione che prevedesse la creazione di strutture aziendali, gli eventuali dirigenti ed i loro subordinati in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio, nonché coloro che svolgeranno, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, gli eventuali dipendenti della Società, nonché coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, opereranno su mandato della medesima o saranno



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

legati alla Società da rapporti rientranti nelle tipologie indicate nel Decreto (i “Destinatari”).

4.7. Il Modello 231/01 nell’ambito del Gruppo Risanamento

La scelta di adottare e di efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01, al fine della diffusione della cultura della “legalità” nell’ambito societario, deve essere comune a tutte le società appartenenti, ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma, cod. civ., al **Gruppo Risanamento**, nonché alle altre imprese controllate ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9/4/1991, n. 127.

Gli organi amministrativi delle diverse società del gruppo, in particolare quello della capogruppo, dovranno vigilare affinché i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalle singole società, pur nella necessaria ed opportuna autonomia strutturale, siano, quanto ai principi generali e specifici, in sintonia tra di loro. Anche a questo fine, le società controllate adotteranno il Codice Etico di Risanamento S.p.A. ai cui principi dovranno quindi ispirarsi i diversi Modelli.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 179/2017 sul “*whistleblowing*” che ha previsto che chiunque ha il diritto di poter disporre di un canale definito e formalizzato di comunicazione e trasmissione delle informazioni/segnalazioni con l’Organismo di Vigilanza - in tal sede di Risanamento (non essendo la società dotata di uno proprio) che - essendo indipendente nel suo operato, non è e non deve essere raggiungibile seguendo la normale via gerarchica – è stato istituito un canale informativo dedicato, con la funzione di:

- facilitare il flusso di informazioni e segnalazioni verso l’Organismo di Risanamento;
- risolvere rapidamente casi incerti e dubbi;
- garantire, in caso di segnalazioni, la riservatezza dell’identità del segnalante.

Si precisa che è necessario distinguere le informazioni dalle segnalazioni. Le prime, infatti, comprendono le informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all’OdV e sono identificabili con quanto definito nel presente articolo 5.6.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Le “segnalazioni”, invece, si riferiscono a vere e proprie denunce attinenti la commissione di reati o comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello ovvero violazioni o sospetti di violazioni dei suoi principi generali e devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto, precise e concordanti.

I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 231/2001. Inoltre:

- nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il perseguimento dell’interesse all’integrità dell’ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli del codice penale nro 326 (“rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”), 622 (“rivelazione del segreto professionale”) e 623 (“rivelazione di segreti scientifici o industriali”) e all’articolo 2105 (“obbligo di fedeltà”) del codice civile;
- la disposizione precedente non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata;
- quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La Società, conformemente a quanto previsto dalla citata legge 179/2017, tutela i segnalanti da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

La modalità di trasmissione delle segnalazioni comprende un duplice canale e cioè:

- indirizzo di posta elettronica esclusivamente del Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Risanamento quale capogruppo: andrea.gottardo@studiopirola.com;
- indirizzo postale: a mezzo busta chiusa all'attenzione dell'avvocato Andrea Gottardo via Vittor Pisani 20 - Milano (Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Risanamento).

Le informazioni e le segnalazioni, da chiunque pervengano, devono essere effettuate per iscritto ed in forma non anonima. Anche in questo caso, l'Organismo di Risanamento agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, diretta o indiretta, o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. L'Organismo di Risanamento valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Deve motivare per iscritto le motivazioni delle decisioni ed eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui ai successivi capitoli.

Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Risanamento, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'Organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Ogni informazione, segnalazione, report inviato all'Organismo è conservato da quest'ultimo in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10 (dieci), fatto ovviamente salvo il rispetto della normativa sulla privacy.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio della violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e all'eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà, altresì, conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede nei quali i vincoli posti al Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

5.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi ai settori Grafico, Poligrafico e Commercio

Sviluppo Comparto 3 S.r.l. non ha, allo stato attuale, dipendenti, ma è evidente che, qualora decidesse di assumerne, questi, in considerazione dell'oggetto sociale della stessa Società, rientrerebbero, primariamente, in una delle categorie soggette all'applicazione dei CCNL previsti per i settori Grafico, Poligrafico e Commercio.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Si precisa, quindi, che, nell'eventualità di assunzioni di dipendenti, a questi ultimi si applicheranno le sanzioni previste nel CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

In applicazione delle norme contenute nei vigenti CCNL, si prevede, pertanto, sin da ora che:

- a) Incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nei processi aziendali sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
- b) Incorre nel provvedimento di “biasimo inflitto per iscritto” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nei processi aziendali sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
- c) Incorre nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni” il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei processi aziendali sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno, o crei situazioni di potenziale pericolo alla Società, ovvero il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto b). Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ancorché potenziale ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa e/o espongono la Società a rischi di sanzioni amministrative o interdittive.
- d) Incorre nel provvedimento della “risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo” il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nei processi aziendali sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un notevole



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto o che determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto; tale comportamento costituisce una notevole inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società.

- e) Incorre nel provvedimento della “risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa” il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nei processi aziendali sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un grave inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto o che determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto c). Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore costituendo un grave pregiudizio per l'azienda.
- f) incorre, infine, nel provvedimento della “risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa” il lavoratore che abbia riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati contemplati nel Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate dipenderanno anche:

- dall'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo pure alla prevedibilità dell'evento;
- dal comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- dalle mansioni del lavoratore;
- dalla posizione funzionale e dal livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- dalle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

La contestazione delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientreranno, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali saranno conferiti dai vertici aziendali i relativi poteri.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

La Società non ha attualmente dirigenti.

Pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità o sanzione conseguente alla violazione del presente Modello da parte della dirigenza societaria.

Ad ogni buon conto, qualora tale situazione dovesse mutare, l'infrazione delle regole contemplate dal Modello stesso da parte di qualsivoglia dirigente costituirebbe inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex* articolo 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro).

Posto che, diversamente da quanto previsto per gli altri dipendenti, il CCNL applicabile non prevede sanzioni specifiche per i dirigenti, in caso di mancato rispetto, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di tenuta, nello svolgimento di attività nell'ambito dei processi aziendali sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, la società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee, anche in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

5.4. Misure nei confronti dell'amministratore unico

In caso di violazione del Modello, da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV ne darà immediata informazione ai soci i quali assumeranno le misure più idonee previste dalla legge.

5.5. Misure nei confronti dei sindaci/revisori contabili

In caso di violazione del Modello da parte dei sindaci, dovrà essere prontamente informato l'ODV e l'Amministratore Unico che adotterà i provvedimenti del caso, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di assumere le misure più idonee previste dalla legge. I revisori contabili saranno trattati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi di cui al presente Modello, conformemente a quanto indicato nel seguente paragrafo in relazione ai collaboratori esterni e ai *partners* della Sviluppo Comparto 3.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

5.6. Misure nei confronti di collaboratori esterni e *partners*

La commissione dei reati di cui al Decreto da parte di Collaboratori esterni, *partners*, fornitori ed appaltatori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal Decreto da parte degli stessi, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda.

L'obbligo di conformarsi al Modello dovrà essere previsto contrattualmente attraverso clausole che potranno prevedere in caso di inadempimento dell'obbligo, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali, nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

5.7. Misure cautelari

Salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre, nel caso in cui la condotta di un soggetto possa ipotizzare la commissione di uno dei reati di cui agli artt. 24, 24bis, 25, 25bis, 25ter, 25quater, 25quinques, 25sexies, 25septies e 25octies e successivi del D. Lgs. 231/2001, idonea a provocare l'applicazione della normativa sulla "*responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*", la sospensione cautelare del responsabile.

Si ribadisce che ad oggi la Società non ha dipendenti.

6. CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifica:

- attività di monitoraggio sull'effettiva applicazione del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari e il Modello stesso), attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dell'/gli amministratore/i (ed eventualmente, in futuro, di dirigenti e dipendenti) idoneo a fornire



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

riscontro sull'osservanza del Modello Organizzativo stesso. Tale meccanismo deve essere in grado, in particolare, di confermare che:

- a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
 - b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.
- verifica delle procedure: periodicamente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV di Risanamento, in quanto le procedure sono adottate a libello di gruppo, in particolare attraverso un piano di verifiche (cc.dd. "test").

Inoltre, sarà intrapresa una verifica del Modello tenendo presenti tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, gli eventi considerati rischiosi, la consapevolezza di tutti i Destinatari del presente Modello rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello definisce i principi generali di comportamento ed i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto.

Essa è suddivisa in diverse Sezioni in rapporto alle tipologie di Reati Presupposto che sono state considerate rilevanti per la Società.

In particolare, alla luce del contesto socio economico in cui opera la Società, della sua storia e tipologia di attività svolta, si sono ritenute potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) – Sezione A
- Reati societari e finanziari (art. 25 *ter* e 25 *sexies* del Decreto) – Sezione B
- Reati c.d. transnazionali (art. 10 L. 146/2006) – Sezione C
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto) – Sezione D
- Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (D. Lgs. 231 del 2007) – Sezione E
- Reati Ambientali (Dlgs 121/2011) – Sezione F.

Ciascuna Sezione della Parte Speciale: (i) individua preliminarmente le cosiddette attività “a rischio”, vale a dire quelle attività nello svolgimento delle quali è teoricamente possibile la commissione del Reato Presupposto considerato in quella parte del Modello; (ii) indica i principi generali di comportamento che devono informare l'attività dei Destinatari del Modello che operano nell'ambito delle suddette attività sensibili; (iii) indica i principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione che la Società e tutti i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello medesimo.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Tali misure rispecchiano i risultati del processo di individuazione dei rischi svolto dalla Società, che dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

SEZIONE A

REATI

CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Sezione è dedicata specificamente alla prevenzione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto dei quali si fornisce una breve descrizione.

La Legge n.ro 69/2015 è intervenuta in materia con modifiche in merito ad alcuni reati rientranti in tale fattispecie.

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state erogate. La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.


- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316ter c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, ad altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente o un Agente o chi agendo per conto della



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Società, concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute.

- **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter)**

Il reato si configura nel caso in cui la Società, essendo parte di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- **Induzione indebita a dare promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. Tale articolo è stato introdotto dalla Legge 190/2012.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle dell'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedere di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate a documenta artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.


- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

2. AREE DI RISCHIO E PROCESSI SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come accennato nella Parte Generale del presente Modello, la Società opera nel settore immobiliare e più in particolare in quello delle costruzioni edili civili.

Essa, pertanto, si trova necessariamente a contatto con la P.A. in tutte le fasi prodromiche alla costruzione materiale, consistenti nella procedura per l'ottenimento dei permessi di costruire e delle autorizzazioni amministrative di vario genere; così come potrà trovarsi eventualmente a contatto con vari organismi pubblici nella stessa fase di realizzazione dei cantieri e delle opere infrastrutturali.

In considerazione, pertanto, dei rapporti che Sviluppo Comparto 3 S.r.l. intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o con soggetti incaricati di pubblico servizio, le attività ritenute più specificamente a rischio – siano esse caratterizzate o meno dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione – in quanto idonee a costituire un possibile supporto o presupposto per la commissione di reati sono:

- gestione degli adempimenti e predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, licenze, permessi di costruire, concessioni e relative ispezioni;
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle relative ispezioni;
- gestione degli adempimenti in materia di bonifiche dei terreni, di Prevenzione e di Protezione Ambientale;
- gestione dei lavori di costruzione edile e dei relativi impianti in conformità alle normative;
- gestione degli adempimenti con l'amministrazione finanziaria e delle relative ispezioni;
- gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali, nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività;
- eventuale assunzione e gestione del personale;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- gestione degli acquisti di beni e servizi;
- eventuale gestione dei sistemi informativi;
- operazioni concernenti la presentazione di istanze e dichiarazioni rilasciate a enti pubblici;
- operazioni di spedizione, transito, consegna, ritiro e sdoganamento di merci e prodotti, qualora esse coinvolgano amministrazioni o enti pubblici o società esercenti un pubblico servizio, anche di Stati esteri.

Si precisa che ad oggi essendo ultimato interamente l'immobile locato a SKY le aree suddette devono in parte ritenersi esclusi di rischi menzionati.

3. REGOLE DI CONDOTTA (PRINCIPI GENERALI)

3.1. Il sistema in linea generale

Tutti i processi aziendali devono essere svolti in conformità alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei protocolli attuativi previsti dallo stesso, nonché alle regole ed ai principi del Codice Etico del Gruppo Risanamento, nel rispetto degli standard suggeriti dalle Linee Guida di Confindustria, sintetizzati nelle pagine precedenti.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e dell'attività operativa.

3.2. Principi generali di comportamento

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano ai Destinatari e, in ogni caso, in via diretta, all'AU, nonché ai collaboratori della Società, e, in via indiretta, alle società di servizio, ai consulenti, ai fornitori e ai *partners* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.


E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale devono essere oggetto di apposita segnalazione da parte di tutti i Destinatari del presente Modello e, soprattutto, da parte degli organi sociali, secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello stesso.

3.3. Divieti specifici

Nell'ambito dei suddetti principi generali di comportamento, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari, in particolare, di:

- a) intrattenere rapporti con la P.A., in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura da parte della Società stessa;
- b) effettuare elargizioni in denaro e/o in natura a pubblici funzionari italiani o stranieri (sia essi Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio, Organi o Funzionari dell'Autorità Giudiziaria);
- c) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale; in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo, anche indiretta, a Funzionari Pubblici italiani ed esteri, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- d) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- e) richiedere prestazioni a Società di Servizio, Consulenti e Fornitori in genere, non adeguatamente giustificati nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- f) riconoscere compensi a Fornitori di beni e servizi e/o Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

4.1. Poteri ed Obblighi

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari del Modello dovranno attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e Principi Generali contenuti nella Parte Generale e nel Codice Etico:

1. all'AU e agli eventuali Collaboratori che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere attribuito formale potere in tal senso mediante inserimento in procura;
2. ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata, coerente, documentata, motivata, registrata ed in ogni momento verificabile;
3. i poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell'ambito delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono essere sempre chiaramente definiti, formalizzati e resi noti all'interno della Società ed all'esterno, ove necessario;
4. le deleghe, i poteri di firma e le soglie di spesa devono essere adeguate alla carica ricoperta ed effettive rispetto alle attività da svolgere;
5. i documenti inerenti le attività della Società devono essere sempre archiviati e conservati a cura dei vertici competenti e con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti autorizzati e agli organi di controllo;
6. con riferimento all'attività di gestione dei rapporti durante le verifiche e/o ispezioni da parte di Autorità Pubbliche (INPS, INAIL, ARPA, Ispettorato Lavoro, ASL, Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, ecc.):
 - ad esse parteciperà l'Amministratore Unico;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- l'eventuale soggetto delegato, predisporrà adeguato *report* interno da inviare all'Amministratore Unico relativo alle ispezioni/verifiche effettuate;
 - nel caso in cui venga nominato dall'Amministratore Unico della Società un professionista esterno che assista la Società medesima nel corso della verifica, detto professionista potrà incontrare i Rappresentanti della P.A. possibilmente alla presenza dell'Amministratore Unico o di un soggetto intero al gruppo delegato da quest'ultimo, ad eccezione dell'eventuale legale incaricato di assistere la Società dinnanzi alle autorità giudiziarie, munito di apposita procura alle liti;
 - l'Amministratore Unico di Sviluppo Comparto 3 avrà cura di pattuire, per iscritto, con il professionista incaricato un compenso adeguato alla prestazione svolta; il pagamento dell'onorario potrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario;
 - di ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione sono conservati gli atti amministrativi ed il relativo verbale a cura dei vertici competenti;
8. qualunque criticità o conflitto di interesse dovesse sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere sempre comunicato all'OdV con dettagliata nota scritta a cura dei vertici competenti o, comunque, dell'Amministratore Unico;
9. i contratti tra Sviluppo Comparto 3 S.r.l. e le società di servizio, consulenti e fornitori in genere che intrattengono rapporti con la P.A. devono:
- essere definiti per iscritto;
 - contenere clausole che tengano conto di quanto indicato in prosieguo nel presente paragrafo ed in particolare contenere clausole standard, definite eventualmente con l'assistenza di un professionista esterno, finalizzate al rispetto del Decreto;
 - specificare espressamente eventuali deleghe a trattare con la Pubblica Amministrazione;
10. consulenti e fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

11. i contratti con consulenti e fornitori devono prevedere apposita dichiarazione dei medesimi:
 - di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, delle sue implicazioni per la società e dell'esistenza e del contenuto del Modello;
 - di impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati contemplati nel Decreto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso;
12. i contratti con consulenti e fornitori devono prevedere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali);
13. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari devono essere pienamente veritiere e non reticenti;
14. in caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici nazionali o comunitari deve essere predisposto un apposito rendiconto sulle modalità di effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
15. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

4.2. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Affinché il Modello possa svolgere validamente la propria funzione preventiva dei reati di cui alla presente parte speciale, devono essere adottate procedure aziendali particolarmente prudenti per quanto attiene la gestione delle risorse finanziarie.

L'Amministratore Unico ritiene che un ambito all'interno del quale sia possibile commettere uno dei reati previsti dal Decreto è la gestione delle risorse finanziarie. In tal senso sono state individuate, a livello di Gruppo, delle procedure e dei protocolli più idonei, nell'ambito del sistema dei pagamenti, adottato allo scopo di prevenire la commissione di reati all'interno della Società.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

In relazione alla gestione delle risorse finanziarie e alla gestione dei pagamenti in uscita, sono state individuate ed adottate dalla Società Capogruppo idonee procedure operative relative agli aspetti autorizzativi e alle modalità di evasione e pagamento ed è ad esse che i Destinatari del presente Modello sono obbligati a fare riferimento in detta area di rischio.

4.2.1. Strumenti di pagamento

Sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti di valore superiore a euro 200,00, salvo casi esaurientemente motivati e documentati.

4.2.2. Procedure per gli acquisti

In relazione all'attività di Sviluppo Comparto 3 S.r.l. si è ritenuto di identificare come primaria fonte di informazione e di conseguente controllo ogni procedura aziendale rientrante nel c.d. "*ciclo passivo*", per cui le specifiche procedure già adottate dalla controllante Milano Santa Giulia S.p.A. e dalla Capogruppo Risanamento S.p.A. vengono acquisite dalla Società come fonte diretta.

In particolare, sono state regolarizzate sia l'analitica gestione del processo sia le attività di autorizzazione e controllo, dall'emissione dell'ordine/stipulazione del contratto all'attività di pagamento.

A seguito della suddetta procedura vengono emessi gli ordini di acquisto o sottoscritti i necessari contratti che sono sottoposti alla firma degli aventi potere nei limiti a ciascuno attribuiti. Il formalizzato impegno societario genera, quindi, il processo autorizzativo e contabile, che si conclude con il pagamento delle fatture ricevute.

E' a tali procedure che tutti i Destinatari del Modello devono riferirsi con riferimento all'area di rischio in argomento.

4.2.3. Procedure per le note spese

Le note spese dovranno essere viste dall'Amministratore Unico, in conformità alla specifica procedura vigente.

Al momento la Società non ha dipendenti.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela, vigenti o che venissero adottate in futuro per lo svolgimento di attività connesse ai processi aziendali sensibili specifici delle singole realtà.

In tal senso, il Modello non è da intendersi come un'entità statica, ma verrà continuamente adeguato in linea con le modifiche organizzative e di processo che la Società riterrà di disporre.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

SEZIONE B

REATI SOCIETARI E FINANZIARI



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

La presente Sezione di Parte Speciale (B) è dedicata specificamente alla prevenzione dei reati contemplati nell'art. 25^{ter} del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 61/2002.

Non si è ritenuto di includere i c.d. Reati Finanziari, introdotti dall'art. 25^{sexies} del Decreto, non essendo la Società quotata nei mercati finanziari e risultando, quindi, del tutto improbabile una loro commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Dei primi soli, pertanto, ci si occuperà, iniziando a fornire di seguito una loro breve descrizione.

La legge 69/2015 ha modificato gli artt. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate), nonché introdotto gli artt. 2621 *bis* c.c. (fatti di lieve entità) e 2621 *ter* c.c. (non punibilità per particolare tenuità).

Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). – Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Non rilevante ai nostri fini non essendo Sviluppo Comparto 3 una società di revisione.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione ai soci, anche simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della Società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostruiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

Il reato si perfeziona qualora l'amministratore che abbia un qualsiasi interesse in una determinata operazione della Società ometta di darne comunicazione ai sensi di legge, cagionando un danno alla medesima. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dall'utilizzazione di un vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie, o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato in questione si perfeziona allorché i responsabili di una società preposti alla redazione dei documenti societari e in generale i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non corrispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria o qualora quegli stessi soggetti comunque ostacolino le predette funzioni di vigilanza con qualsiasi mezzo (anche omettendo le comunicazioni obbligatorie).



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, il Legislatore ha adeguato la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28 giugno 2012 ed ha introdotto, quale reato presupposto al Dlgs 231/01 al capitolo “Reati Societari” il reato di “*corruzione tra privati*” previsto dall’art 2635 c.c..


A tale proposito, la Capogruppo ha provveduto ad aggiornare la mappatura delle aree a rischio, che rappresenta parte integrante del Modello e che viene tenuta agli atti della Stessa. Stante la specificità dei reati in parola, la presente Parte Speciale è stata integrata introducendo il paragrafo 6) dedicato ai protocolli di prevenzione del reato di “*corruzione tra privati*”.

2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Prima di addentrarci nella individuazione delle aree di attività aziendale a rischio di commissione dei reati *de quibus* appare indispensabile sottolineare come nell’ambito del Gruppo Risanamento la gestione dei servizi amministrativi e contabili sia accentrato sulla capogruppo (Risanamento S.p.A.), la quale poi provvede a ribaltare i relativi costi di gestione sulle singole controllate.

Le aree di attività considerate più specificamente a rischio (processi sensibili) in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

1. le attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti dell’impresa (*i.e.* redazione dei bilanci, delle relazioni sulla gestione e di altre comunicazioni sociali);
2. valutazione e stime di poste soggettive di bilancio;
3. operazioni societarie che possano incidere sull’integrità del capitale sociale;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

4. informativa societaria e rapporti con gli organi di vigilanza, di informazione e stampa (*i.e.* gestione delle informazioni d'impresa; comunicazione al mercato di informazioni rilevanti);
5. attività o condotte tenute in relazione allo svolgimento dei controlli previsti dalla legge, dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello o dalle procedure per la sua attuazione, idonee ad ostacolare i controlli sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa;
6. attività in potenziale conflitto di interessi e, in particolare, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;
7. compravendita di azioni e obbligazioni;
8. comportamento da tenere nel corso di eventuali accertamenti ispettivi;
9. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
10. gestione delle risorse finanziarie;
11. gestione degli acquisti di beni e servizi.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Sezione sono i Destinatari del Modello con particolare riferimento all'AU.

Questo, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente adotta regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Si evidenzia che costituiscono presupposto e parte integrante dei principi di comportamento quivi indicati, dei protocolli e dei criteri per la definizione



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

delle procedure di prevenzione, i principi di cui al Codice Etico adottato dalla Società, di cui all'Allegato 2 del Modello.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Sezione di Parte Speciale devono essere oggetto di apposita segnalazione da parte di tutti gli eventuali dipendenti (qualora assunti) e dell'AU, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori o dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge.
6. vigilare sulla corretta applicazione dei superiori principi da parte della Direzione della capogruppo sulla quale è accentrata la funzione della gestione amministrativo-contabile della Società.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

4.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione la redazione del bilancio annuale deve essere realizzata in base a specifiche procedure in essere a livello di gruppo.

Tali procedure prevedono:

- che il sistema informatico di supporto alla produzione contabile debba garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione delle singole postazioni che inseriscono i dati nel sistema;
- che ai sistemi informatici possano accedere unicamente i soggetti autorizzati secondo le direttive interne ed in possesso delle necessarie *passwords*;
- che sia adottato e costantemente aggiornato un manuale contabile o una specifica procedura che contempli i criteri contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali principi devono essere costantemente e tempestivamente aggiornati;
- che per ogni operazione contabile sia conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire:
 - A. l'agevole registrazione contabile;
 - B. l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 - C. la ricostruzione accurata delle operazioni.
- il puntuale, dettagliato e veridico flusso delle attività eseguite e della relativa documentazione verso la controllante per la chiusura dei bilanci e delle relative attività di controllo;
- riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione Legale, prima dell'assemblea che delibererà sul bilancio;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- la sottoscrizione da parte degli eventuali responsabili delle Direzioni coinvolte, laddove non facenti capo a Risanamento S.p.A., nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi.

4.2. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

Per la prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, in attuazione del principio di comportamento che impone di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali a livello di gruppo.

Queste prevedono in generale:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione Legale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee o sui quali il Collegio Sindacale, la società di Revisione legale debbano esprimere un parere;
- messa a disposizione del Collegio Sindacale, della Società di Revisione legale dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie di tali organismi;
- comunicazione da parte dell'Amministratore Unico, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione legale, all'OdV di Risanamento (ed a monte al C.d.A. a cui appartengono) delle cariche assunte o delle partecipazioni o interessenze, dirette o indirette, in altre società o imprese le quali, per natura o tipologia, possono lasciar prevedere la possibilità di insorgenza di conflitti di interesse;
- previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione Legale e l'OdV di Risanamento per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte dell'Amministratore Unico e degli addetti alla contabilità della capogruppo.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

4.3. Tutela del Capitale Sociale

Per la prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate da un "team di lavoro" dotato delle necessarie competenze professionali e che dovrà comunque sempre coinvolgere la Direzione Finanza, Amministrazione, Pianificazione e Controllo della capogruppo Risanamento S.p.A..

È necessario che opportuna informativa relativa alle operazioni anzidette venga effettuata mediante riunioni con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione legale e l'OdV di Risanamento.

5 – Corruzione tra privati

Il reato di "corruzione tra privati" è disciplinato dall'art. 2635 c.c. (di cui segue il testo) e richiamato nel Decreto stesso all'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis.

Art. 2635 Codice civile - Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Si precisa che l’art 25-ter del D.Lgs 231/2001 richiama l’art. 2635 solo con riferimento al 3° comma.

Dalla mappatura effettuata è emerso che le seguenti attività risultano quelle più sensibili rispetto al reato di corruzione tra privati previsti dal D.Lgs. 231/01:

- (i) Gestione della tesoreria (incassi, pagamenti, versamenti e prelievi, anche con riferimento alla gestione della cassa e dei conti correnti della Società).
- (ii) Gestione dei finanziamenti e delle operazioni infragruppo.
- (iii) Gestione degli accordi transattivi.
- (iv) Gestione delle operazioni con parti correlate.
- (v) Gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, studi di progettazione, etc..).
- (vi) Gestione delle attività di compravendita e locazione delle proprietà immobiliari.
- (vii) Gestione degli acquisti di beni e servizi e selezione dei fornitori, inclusi consulenti.
- (viii) Gestione delle spese di rappresentanza, dei rimborsi spese, degli omaggi e delle liberalità a terzi.
- (ix) Selezione del personale e gestione delle risorse umane.

Di seguito vengono enunciati i principi di comportamento relativi alla prevenzione del reato di “*corruzione tra privati*”, rispetto agli altri cd. “reati societari” sopra elencati.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

In tale contesto, i principi di comportamento a cui attenersi sono i seguenti:

- evitare di dar corso a comportamenti che possano integrare la fattispecie di reato della corruzione tra privati;
- attenersi al rispetto delle prassi e delle procedure interne per quanto attiene alle negoziazioni con i clienti e/o con i fornitori (segnatamente è fatto obbligo di rispettare le previsioni delle procedure “*Ciclo Passivo*” e relativa *check list* e “*Gestione degli asset*”);
- la scelta dei fornitori deve avvenire nel rispetto della suddetta procedura;
- rispettare le previsioni dei contratti stipulati con i clienti e con i fornitori;
- in particolare, nell’ambito della cessione delle aree e nelle operazioni di gestione degli *assets* immobiliari facenti riferimento a Risanamento e alle società controllate italiane conformarsi alle previsioni della procedura denominata “*Procedura investimenti e disinvestimenti*” e relativa *check list*.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE
SEZIONE C

REATI TRANSNAZIONALI



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRANSNAZIONALI

La presente Sezione si riferisce a quei comportamenti posti in essere dai componenti degli Organi Sociali, *partners* e collaboratori esterni (società di servizio, consulenti, fornitori, etc.) che possono essere coinvolti in reati transnazionali.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie dei reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale.

La responsabilità diretta dell'ente è collegata alla commissione di alcuno dei reati elencati dall'art. 10 L. 146/2006, quando tali reati abbiano altresì la natura di reati transnazionali.

La nozione di reato transnazionale è dettata in via tassativa dall'art. 3 Legge citata, secondo cui: *«ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

La nozione di reato transnazionale dipende dunque dal concorrere di tre requisiti dettati dal primo comma dell'art. 3: due di essi (indicati nella prima parte del primo comma) attengono rispettivamente alla gravità del reato (reclusione – edittale – non inferiore nel massimo a quattro anni) e a una componente soggettiva (qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato); il terzo requisito (definito in dottrina ‘transnazionalità in senso stretto’) è integrato alternativamente da uno dei caratteri definiti nelle lettere da *a)* a *d)* del medesimo primo comma.

L'impiego dei termini “coinvolto” e “implicato” nel primo comma dell'art. 3, soprattutto se lo si compara con l'uso della formula “nella commissione dei quali [reati] abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”, suggerisce – di fronte allo



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

scadente tecnicismo della redazione delle norme – un’interpretazione nella quale il valore da attribuire al termine definitorio “coinvolto” (così come a “implicato”) allude a una situazione che non realizza la fattispecie di concorso di persone nel reato e neppure quella del favoreggiamento reale o personale, bensì a un contesto nel quale il vantaggio, il profitto, l’utilità, l’interesse del fatto di reato si riverberano a favore del gruppo criminale organizzato. Siffatta lettura permette infatti di mantenere distinto il criterio adottato con riguardo all’aggravante, dove il ‘il contributo alla commissione’ del reato sembra designare una situazione nella quale uno dei partecipi al gruppo criminale organizzato ha posto in essere almeno una frazione della condotta tipica del reato medesimo.

Combinando questi parametri con quelli indicati dall’art. 10 L. 146/06 (disposizione che, come detto, stabilisce la responsabilità diretta dell’ente), si deve ritenere che la responsabilità diretta dell’ente trova il suo presupposto nella circostanza che un soggetto dell’ente abbia commesso uno dei reati indicati dall’art. 10 (ad esempio il riciclaggio) quando tale reato abbia il carattere della transnazionalità come definita dall’art. 3 l. cit.: in altri e più specifici termini: che il reato di riciclaggio abbia un riverbero a favore del gruppo organizzato criminale e che il reato sia stato commesso in uno dei contesti alternativi indicati nelle lettere da a) a d) dell’art. 3 co. 1 l. 146/06, ferma restando la necessaria consapevolezza (anche nella forma della eventualità) da parte dell’esponente dell’ente del carattere transnazionale del fatto.

Reati presupposto tassativamente elencati dall’art. 10 l. 146/06 (rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente soltanto se qualificabili come transnazionali)

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all’associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell’ottenimento di un finanziamento.

- associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Il più grave reato associativo previsto dall'art. 416 bis c.p. differisce dal precedente soltanto per la tipologia dell'associazione criminale, definita dal secondo comma del medesimo art. 416 bis. Per quanto concerne la forma minimale della commissione del reato (vale a dire la semplice partecipazione), valgono le indicazioni riportate sub art. 416.

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.P.R. 43/1973)

Detto che i requisiti della partecipazione a questo tipo di associazione criminale sono i medesimi di cui all'art. 416 c.p., è da tener presente che l'art. 291 quater d.P.R. 43/1973, rinviando all'art. 291 bis d.P.R. cit., considera fra i reati-fine dell'associazione il fatto di chi «introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore a dieci chilogrammi».

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)

Detto che i requisiti della partecipazione a questo tipo di associazione criminale sono i medesimi di cui all'art. 416 c.p., è da tener presente che l'art. 74 d.P.R. 309/1990, richiamando l'art. 73 d.P.R. cit., include tra i reati-fine tutte le fattispecie di reato indicate nell'art. 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

- riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

fattispecie abrogata da d. lgs 231/07: il riciclaggio è reato presupposto ex art. 25 octies indipendentemente dal requisito della transnazionalità

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
fattispecie abrogata da d. lgs 231/07: l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è reato presupposto ex art. 25 octies indipendentemente dal requisito della transnazionalità

- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 d. lgs 286/1998)

Le fattispecie in discorso concernono varie ipotesi di agevolazione a fini di lucro all'ingresso di persone nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del d. lgs 286/1998. Si tratta di reati non facilmente congetturabili in relazione all'attività della Società



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

L'art. 377 bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il reato di favoreggiamento reale consiste nel fatto di chi, dopo la commissione di un delitto e non essendo concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.

Si tratta – secondo l'interpretazione della giurisprudenza – di un reato di mera condotta a forma libera, realizzabile con qualsiasi comportamento (attivo od omissivo) idoneo allo scopo, irrilevante essendo che la condotta non abbia avuto esito alcuno.

2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE DEI REATI

Le principali aree sensibili individuate in riferimento ai possibili reati e rischi connessi sono di seguito indicate:



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- (i) operazioni sospette con riguardo al reato di riciclaggio e/o all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- (ii) eventuale futura assunzione (si ricorda che in actualità la società non ha dipendenti) di personale extracomunitario, con riferimento al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
- (iii) mancate dichiarazioni all'autorità giudiziaria ovvero dichiarazioni mendaci, nonché induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, con riferimento al reato di ostacolo all'autorità giudiziaria.

Eventuali integrazioni operative od organizzative, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere decise dall'OdV.

Le aree a rischio così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interni.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti gli illeciti di cui alla presente Sezione di Parte Speciale, oltre alle regole di cui al Modello e già specificate in altre Sezioni, per quanto compatibili, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- (i) i canoni di condotta e le linee guida contenute nel Codice Etico allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- (ii) la normativa italiana e straniera applicabile.

Si ribadisce inoltre quanto già detto nella Sezione A della Parte Speciale del Modello in relazione alla tracciabilità dei processi aziendali sensibili e cioè che ogni operazione debba essere adeguatamente registrata e documentata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dei processi aziendali sensibili deve essere verificabile *ex-post*, anche tramite appositi supporti documentali.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto di porre in essere o partecipare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie di reati transnazionali.

Più specificamente, per quanto riguarda le procedure relative alla prevenzione del reato di Riciclaggio di cui alla presente Sezione, essendo tale delitto ormai rilevante ex D.Lgs. 231/01 riguardo a tutte le ipotesi astrattamente realizzabili (transnazionali e nazionali), esse verranno trattate nella seguente Sezione E di questa Parte Speciale.

Con riferimento, invece, ai reati di c.d. "immigrazione clandestina" le procedure da seguire da parte della Società nell'assunzione di personale di nazionalità non comunitaria sono le seguenti:

- in caso di assunzione diretta ai ruoli della Società, il consigliere o soggetto responsabile del colloquio preventivo con il lavoratore che offre la sua opera dovrà innanzitutto chiedere in visione ed estrarre copia del permesso di soggiorno del cittadino straniero;
- in caso di affidamento di opere in appalto a società terze, l'Amministratore Unico della Società dovrà richiedere al titolare della società appaltatrice se presso il cantiere in fase di apertura impiegherà personale extracomunitario ed in caso affermativo richiedere ed ottenere in visione i permessi di soggiorno in originale ed estrarre copie di essi;
- le copie dei permessi di soggiorno di cui ai punti precedenti dovranno essere custoditi presso gli uffici amministrativi della Società e dovranno essere prontamente reperibili in caso di controllo da parte delle autorità Pubbliche;
- in caso di sospetta irregolarità della posizione amministrativa dei soggetti lavoratori extracomunitari, la Società dovrà approfondire la posizione relativa attraverso richiesta alla Questura competente.
- ogni situazione critica con riferimento all'argomento in questione dovrà essere portata a conoscenza, attraverso appositi *report*, all'Amministratore Unico.

Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi di reato di cui all'art. 377bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) nella sua forma transnazionale, si ritiene che allo stato non sussistano aree di rischio che possano essere astrattamente riconducibili alla commissione di tale delitto in favore o nell'interesse della società.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

SEZIONE D

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE
GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON LA
VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE
E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL
LAVORO



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

1. I REATI PRESUPPOSTO DELLA SEZIONE D


L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septies*, estendendo la responsabilità amministrativa delle società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, previsti rispettivamente dagli artt. 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente stesso.

Le condotte punite dai reati in esame consistono nel cagionare colposamente la morte o le lesioni gravi (ovvero quelle da cui derivi una malattia o incapacità per un tempo superiore ai 40 gg; ovvero quelle che producono l'indebolimento permanente di un senso o di un organo) o gravissime (malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto o mutilazione grave o perdita della capacità di procreare ovvero una permanente o grave difficoltà nella favella) dei lavoratori. Ai fini della commissione di questi reati rileva una qualsiasi condotta, sia attiva (commissiva) che passiva (omissiva). Gli eventi prefigurati dalle due norme in argomento sono colposi, ovvero sono commessi senza volontarietà ma scaturiscono dalla violazione di norme di condotta a causa di negligenza, imperizia o imprudenza.

Entrambe le fattispecie di reato quivi rilevanti prevedono una specifica aggravante nei casi in cui gli eventi morte o lesioni gravi o gravissime derivino dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il D. Lgs. n.° 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce, all'art. 30 comma 5, che i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente allo *standard* OHSAS 18001 si presumono idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, il medesimo disposto stabilisce che i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL si presumono



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs 231/2001.

Con riferimento ai profili di rilevanza *ex lege* n. 123/2007, il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, dovrà utilmente essere integrato con il “sistema” degli adempimenti aziendali che scaturiscono dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall’ordinamento legislativo e con le procedure interne predisposte sulla base delle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Sviluppo Comparto 3 si impegna ad adottare ogni regola di perizia, prudenza e diligenza volta a garantire il rispetto delle norme poste a base del coordinamento delle competenze in materia di salute e sicurezza dei dipendenti delle società appaltatrici dei propri cantieri e il corretto mantenimento e l’adeguatezza alle normative degli strumenti utilizzati nello svolgimento della propria attività.

2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO COMMISSIONE REATI

Dalla mappatura effettuata è emerso che la Società non possiede una autonoma struttura “produttiva”, né, quindi, dipendenti ed operai che utilizza per il perseguimento dei propri scopi sociali.

Sviluppo Comparto 3, come abbiamo detto, realizza l’oggetto sociale attraverso l’affidamento a terzi delle opere di costruzione edile ed interventi di natura ambientale, peraltro con il coordinamento tecnico della società controllante Milano Santa Giulia S.p.A.; pertanto, solo la seguente attività risulterà sensibile rispetto ai reati previsti nella presente Sezione di Parte Speciale:



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

1. Gestione degli appalti

Con riferimento alla gestione della sicurezza nei luoghi in cui potrebbero prestare attività lavorativa soggetti legati alla stazione appaltatrice, la politica generale di prevenzione della Società trae origine dall'applicazione del D.Lgs. 81/08, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, al fine di impostare un Sistema di Prevenzione che non esaurisca il proprio scopo nell'ottemperanza agli obblighi di legge.

Il suddetto presidio mira a garantire la massima efficacia di intervento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e al Medico Competente delle società appaltatrici; figure attualmente non contemplate direttamente nell'organico aziendale, stante l'assenza di personale direttamente alle dipendenze della Società, ma che la Società avrà cura di valutare e potenziare con riferimento agli enti a cui appalterà le opere da realizzare.

A questo fine, giova rammentare che le norme e procedure istituite per tale profilo di attività assumono rilievo particolare alla luce di detta circostanza ovvero che la Società realizza le proprie opere sempre e solo attraverso l'affidamento a società terze in regime di appalto di opere private.

Sotto detto aspetto, pertanto, la Società assumerà la veste di *committente* di opere edilizie (residenziali, industriali, impiantistiche, ecc. ecc.) e come tale non sarà assolutamente esente da rischi relativi alla verifica di eventi mortali o di lesioni gravi o gravissime occorrenti a lavoratori dipendenti delle società appaltatrici o subappaltatrici.

In caso, invece, di futura assunzione di personale dipendente, la Società si impegna a programmare, con cadenza annuale, nel Documento di Valutazione dei Rischi, gli interventi strutturali, organizzativi e gli acquisti necessari a migliorare la sicurezza dei lavoratori.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

3. PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

3.1. La Gestione dei luoghi di lavoro.

In considerazione del fatto che la Società non ha personale dipendente, tale area di rischio non interessa attualmente Sviluppo Comparto 3. In ogni caso, si prevedono sin d'ora alcuni generali principi di comportamento per l'eventualità che la Società decida, in futuro, di assumere dipendenti.

In tal caso, le attività sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro in Sviluppo Comparto 3 S.r.l., sarebbero rappresentate da tutte le attività svolte dai dipendenti e collaboratori all'interno dei locali aziendali.

Ne consegue che con riferimento ai rischi relativi alla gestione del personale dipendente e dei luoghi di lavoro, la Società dovrà fare riferimento specifico ai diversi Documenti di Valutazione dei rischi (VDR, VRG, VRI, PEE) e Piani per la Sicurezza, che dovranno essere specificamente adottati e revisionati annualmente.

In ogni caso, di seguito vengono elencate le principali figure ed i relativi obblighi previsti per legge.

Datore di Lavoro

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Egli designa il lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso. Di questo cura che venga effettuata la formazione da parte di istituti appositamente accreditati.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Il Datore di lavoro dispone che la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi venga affidata ad una società di consulenza esterna appositamente incaricata, in applicazione degli artt. 17 e 28 del TU 81/08.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

E' quel soggetto a cui viene delegato il precipuo compito di individuare i fattori di rischio alla salute, valutare gli stessi e individuare le misure idonee a salvaguardare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di esse; elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie a prevenire i rischi di infortuni o malattie professionali.

Tale figura è, quindi, obbligata a segnalare in forma scritta le situazioni di rischio al Datore di lavoro, ad effettuare periodica revisione del Documento VDR, ad adempiere alle nuove disposizioni normative, qualora si presentassero, anche attraverso la raccolta di proposte alternative da parte di consulenti esterni, qualora non fosse in grado di adempiere da solo.

L'approvazione di tali proposte è comunque appannaggio del Datore di Lavoro.

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto da parte dei lavoratori in applicazione dell'art. 47 comma 2, D. Lgs. 81/08 e dura in carica tre esercizi.

Egli ha l'obbligo di segnalare al Datore di Lavoro e al Rspg ogni carenza o inadeguatezza dei sistemi di sicurezza aziendali dei quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Rappresenta pertanto i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Le figure di cui sopra coincidono con quelle nominate dalla capogruppo considerato che il luogo di lavoro è il medesimo.

Il suo nominativo è comunicato da parte del Datore di lavoro con cadenza annuale all'Inail.

Risponde direttamente al Rspg e al Datore di lavoro ai quali fornisce le proprie richieste in forma scritta.

Il Medico competente

Questi è tenuto a:

- custodire, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; dovrà esserne consegnata copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta;
- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria; fornire informazioni ai lavoratori e, su richiesta, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul significato della sorveglianza sanitaria; comunicare per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata; visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

Documento di Valutazione dei rischi (DVdR)

Il Documento include le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare in materia di sicurezza.

Per le modalità di redazione del presente documento e per i criteri utilizzati per l'individuazione e classificazione iniziale dei rischi si rimanda a quanto indicato nello stesso.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Revisioni e Archiviazione del DVdR

Il Documento viene archiviato a cura del Rspg e consegnato in copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Rspg provvede alla revisione periodica del documento, su disposizione e sotto la supervisione del Datore di Lavoro.

Con cadenza almeno annuale verrà convocata una riunione con la partecipazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Rspg) e del Rappresentante per la Sicurezza (RLS) al fine di esaminare il documento sulla valutazione di rischi, sulle misure di prevenzione e di protezione, delle attrezzature di sicurezza, dei programmi di formazione e informazione dei lavoratori e dell'adeguatezza alle disposizioni normative vigenti. Sarà cura del Rspg provvedere alla verbalizzazione e archiviazione della documentazione inerente alla riunione.

Igiene del lavoro

E' cura del Datore di lavoro disporre, sentito il Rls, che vengano prese le misure attuative, in funzione dei poteri e delle deleghe vigenti in azienda, e in applicazione delle modalità operative indicate del presente Modello, per il mantenimento delle condizioni igieniche di lavoro, come previste dalle normative specifiche in vigore ed anche in funzione di possibili modifiche all'ambiente produttivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano: le pulizie dei luoghi di lavoro, l'installazione di impianti di aspirazione fumi e di aerazione, e servizi igienici.

Eventuali adeguamenti consistenti che si rendessero necessari saranno da menzionare all'interno della Relazione sulla Gestione del bilancio.

Le stesse modalità operative dovranno essere applicate qualora in azienda fossero presenti donne gravide o in periodo di allattamento o puerperio.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Formazione e riunioni

Su disposizione del Datore di Lavoro, il Rspp programma le attività di istruzione, formazione e addestramento del personale della società, sentito preventivamente il R.l.s..

Nel caso di nuove assunzioni, sarà cura dello Rspp disporre che il nuovo assunto venga addestrato idoneamente da parte del personale più esperto in materia, oltre che direttamente dai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e di primo soccorso sulle misure di emergenza da assumere in caso di necessità.

Questi ultimi verificano le competenze acquisite durante la formazione sottoponendo un apposito questionario sui temi trattati.

E' prevista formazione ai dipendenti anche nel caso di lavoratrici gestanti per rendere edotto il personale sui rischi propri dell'ambiente di lavoro ed in particolare, organizzare incontri periodici tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve operare in modo responsabile in conformità alle istruzioni e alla formazione fatta da parte del Rspp e degli addetti alla sicurezza aziendale. Ogni dipendente inoltre si impegna a comunicare allo Rls qualunque modifica ai piani di sicurezza si rendessero necessarie.

Infortuni

In caso di infortunio, ne viene informato il prima possibile il Responsabile di Primo Soccorso, che valuta la necessità di richiedere l'intervento del personale sanitario in base alla gravità dell'incidente verificatosi e informa il Rspp.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Il Rspg provvede alla stesura di un rapportino interno, da lui firmato e archiviato, indicante il luogo, l'ora e la data, la dinamica, la presenza di eventuali testimoni.

3.2 La gestione della sicurezza nei Contratti di appalto


Nel caso di nuovi contratti di appalto, di somministrazione o di opera, è cura dell'A.D. valutare, di concerto all'impresa incaricata dei lavori, i rischi congiunti che possano derivare dallo svolgimento di mansioni cedute a terze parti e adottare le misure necessarie per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro.

Ai fini della cooperazione tra i diversi soggetti, appaltante e appaltatore, la Società precederà a richiedere la documentazione necessaria alla valutazione dell'idoneità del prestatore d'opera, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 26 del TU 81/08, quale:

- Iscrizione alla camera di commercio
- Nominativo del Responsabile lavori/preposto
- Elenco delle persone impiegate nei lavori
- Certificazione sui versamenti contributivi
- Copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione per personale impiegato
- Designazione e nome del RSPP
- Designazione dell'addetto/i antincendio presenti in azienda
- Designazione dell'addetto/i primo soccorso presenti in azienda.

Nel caso di assegnazione di appalti, la Società, in ogni caso:

- richiede al fornitore incaricato adeguata documentazione comprovante il rispetto della normativa vigente;
- promuove la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, esortando l'informazione reciproca al fine di eliminare i rischi di interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- promuove la elaborazione, per il raggiungimento dei fini di cui ai due precedenti punti, di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare ovvero ridurre al minimo i rischi da interferenze.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

SEZIONE E

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO
AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

1. I REATI PRESUPPOSTO DELLA SEZIONE E

I reati in argomento sono i seguenti:

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, che al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

(...)

Art. 648bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 a 15.493 euro.

(....)

Art. 648ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 a 15493 euro.

(...)

Art. 648ter 1 Autoriciclaggio (introdotto dalla L.186/2014 “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” che ha disciplinato all'art 648 ter 1 c.p. il delitto di autoriciclaggio che costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa ex art. 25 octies dlgs 231/2001).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

*euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
(...)*

Con il D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005 (ora abrogata), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), ed alla direttiva 2006/70/CEE che ne reca le misure di esecuzione (ora abrogata).

Infatti, il 20 maggio 2015, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento UE nro 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70 /CE della Commissione.

Secondo quanto previsto dal suddetto decreto, gli aspetti fondamentali da considerare sono i seguenti:

- Adeguata verifica della clientela;
- Approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio;
- Presenza di norme e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenuto conto delle caratteristiche del cliente, dell'operazione e del rapporto.

L'art. 20 del D.Lgs 231/2007, intitolato "*approccio basato sul rischio*", ha stabilito l'obbligo di graduare l'attività di verifica della clientela in funzione del rischio associato alla tipologia della stessa, al contratto, alla prestazione professionale ed al prodotto.

In particolare, gli enti e le persone soggetti al decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In linea con quanto disponeva la III Direttiva, la normativa italiana prevede la necessità di "*adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle*



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo”.

Benché l'attività svolta dalla Società non ricada tra i destinatari del d. lgs 231/2007 (così come pure l'attività della capogruppo), la medesima, attraverso l'adozione e l'effettiva attuazione del presente Modello, si è dotata di apposite linee guida/protocolli applicabili a livello di Gruppo, al fine di prevenire i reati di cui al presente articolo.

2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE REATI

Le attività che risultano più sensibili rispetto ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01 sono:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, versamenti e prelievi, anche con riferimento alla gestione della cassa e dei conti correnti della Società);
- Gestione dei finanziamenti e delle operazioni infragruppo;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, studi di progettazione, etc.);
- Gestione delle attività di compravendita e locazione delle proprietà immobiliari;
- Gestione del patrimonio immobiliare;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi e selezione dei fornitori.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

3. PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO. MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE DAL D.LGS. 231/07.

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto della presente Sezione di Parte Speciale, la Società ha ritenuto di adottare le stesse procedure previste dalla normativa specifica e sopra citata.

La Società dovrà, quindi, adottare misure di prevenzione, quali:

- 1) adeguata verifica della clientela;
- 2) registrazione delle informazioni;
- 3) segnalazioni di operazioni sospette;
- 4) presenza di apposite procedure e controlli interni.

1. Gli **obblighi di adeguata verifica** della clientela consistono nelle seguenti attività:
 - a. identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati, o informazioni ottenute da una fonte affidabile e indipendente; Ci si può avvalere:
 - dei dipendenti/collaboratori di Risanamento/Milano Santa Giulia i quali richiedono un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione; qualora cliente sia una società o un ente deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere (Art. 19, co. 1, lett. a), D.Lgs 231/2007);
 - di un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata.
 - b. identificare l'eventuale Titolare Effettivo e verificarne l'identità:
 - *società*:
 - la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.
 - *in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:*
 - se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.
 - c. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale e conseguentemente svolgere un controllo costante. E' necessario effettuare un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale “analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute”.




SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE
SEZIONE F

I REATI AMBIENTALI



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

REATI RILEVANTI

La responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati ed illeciti ambientali è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE in materia di inquinamento provocato da navi.

I reati di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Reati previsti dal codice penale:
 - Art. 727 *bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
 - Art. 733 *bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

- Reati e illeciti previsti dal dall'art. 452 quaterdecies del codice penale e D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale ("D.lgs. 152/2006" o "Codice dell'ambiente"):
 - Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 – del Codice dell'Ambiente Sanzioni penali in materia di scarichi idrici;
 - Art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 – Codice dell'ambiente Attività di gestione rifiuti non autorizzata;
 - Art. 257, commi 1 e 2 – Codice dell'ambiente Bonifica dei siti;
 - Art. 258, comma 4 – Codice dell'ambiente - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
 - Art. 259, comma 1 – Codice dell'ambiente Traffico illecito di rifiuti;
 - Art. 260, commi 1 e 2 – Codice dell'ambiente - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- Art. 260 bis, commi 6, 7,8 – Codice dell’ambiente - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
 - Art. 279 – Codice dell’ambiente - Sanzioni in materia di emissioni in atmosfera.
- Reati e illeciti previsti dalla l. 7 febbraio 1990, n. 150 relativa all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 6, comma 4, art. 3 bis, comma 1);
- Reati previsti dalla l. 28 dicembre 1993, n. 549 recante misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (art. 3, comma 6);

Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 in materia di inquinamento provocato da navi e relative sanzioni (art. 8, commi 1 e 2, art. 9, commi 1 e 2).

La legge n.ro 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo (Titolo VI *bis*) denominato “Delitti contro l’ambiente” all’interno del quale risultano disciplinati cinque nuovi delitti: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti, impedimento del controllo; omessa bonifica.

L’art. 1 comma 8 della predetta Legge nro 68/2015 ha inciso anche sull’art. 25 *undecies* del dlgs 231/2001 ampliando il nro dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dipendente da reato e il relativo regime sanzionatorio (infatti ora vi rientrano i summenzionati reati, eccetto impedimento del controllo ed omessa bonifica).

In considerazione della tipologia di attività svolta dalla Società, risultano astrattamente configurabili nell’interesse o a vantaggio della stessa solamente



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

alcuni tra i reati sopraindicati, di cui si riporta di seguito una sintetica illustrazione.

1.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La fattispecie sanziona le condotte illecite realizzate nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e, in particolare:

- a) l'uccisione, la cattura o la detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta;
- b) la distruzione, il prelievo o la detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta.

La norma non precisa quali siano le “specie selvatiche protette” oggetto di tutela. Secondo l'art. 1, comma 2 del D.lgs. 121/2011 (che ha esteso la



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

responsabilità ex Decreto 231/01 ai reati ambientali), la nozione deve ricavarsi attraverso il richiamo alla direttiva 92/43/Ce relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatica (c.d. direttiva “Habitat”) e all’allegato I della direttiva 2009/147/Ce, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva “Uccelli”).

Trattandosi di illecito contravvenzionale, la condotta è sanzionata anche in caso di colpa (i.e. mancanza di volontà dell’evento, cagionato tuttavia per l’inosservanza di regole cautelari o per imprudenza, imperizia, negligenza rimproverabili al suo autore).

In tale contesto, il requisito dell’“interesse o vantaggio” della Società (richiesto per l’integrazione della responsabilità ai sensi del Decreto 231/01 e che mal si concilia – per sua natura – con la commissione di un reato colposo) deve essere riferito non all’evento in sè (es. distruzione di una specie selvatica protetta), bensì alla condotta inosservante della normativa in materia ambientale che lo ha reso possibile (es. contaminazione dell’area presso cui è insediata la specie protetta) e al conseguente beneficio che la Società potrebbe trarne anche in termini di risparmio di costi o di tempi richiesti per l’adozione delle misure preventive.

1.2 *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro

La norma sanziona qualsiasi condotta che comporti la distruzione o il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto. Anche in tal caso la condotta è punibile a titolo di semplice colpa, i.e. anche in mancanza di volontarietà dell’evento.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

La nozione di habitat si ricava dal rinvio, operato dall'art. 1, comma 3 del D.lgs. 121/2011, alle definizioni contenute nelle direttive comunitarie esistenti in materia. In particolare, per "habitat all'interno di un sito protetto" deve intendersi qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE c.d. "Habitat" (Dir. 92/43/Ce).

1.3 *Sanzioni in materia di tutela delle acque e scarichi idrici*

Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107,



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

5. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

6. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

La norma sanziona la violazione della disciplina dettata in materia di scarichi e acque reflue dal D.lgs. 152/2006. Si ricorda che il Codice dell'ambiente è una norma di forma e non di sostanza: in altre parole, non proibisce l'inquinamento in sé e per sé, ma detta le procedure da rispettare per lo svolgimento delle attività potenzialmente inquinanti. Gli illeciti di "inquinamento", pertanto, sono connessi al mancato rispetto di tali procedure o dei valori tabellari di volta in volta indicati dalla normativa.

Tra le condotte sanzionate che possono rilevare per la Società vi sono le seguenti:

- l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi in mancanza di autorizzazione, oppure in presenza di un'autorizzazione sospesa o revocata. Ai fini della responsabilità ex Decreto 231/01, la condotta rileva qualora abbia ad oggetto scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (i.e. le sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente);
- l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose è punita anche in presenza di autorizzazione, qualora non si



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- osservino le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa o le altre prescrizioni impartite dall'autorità competente;
- il superamento dei valori limite relativi alla presenza di sostanze pericolose nelle acque reflue industriali, fissati dal medesimo Codice dell'ambiente (tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006), ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dall'Autorità competente;
 - l'inosservanza dei divieti di scarico nel suolo e nel sottosuolo e nelle acque sotterranee stabiliti dagli artt. 103 e 104 del D.lgs. 152/2006.

1.4 *Illeciti in materia di rifiuti*

Art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 -
Attività di gestione rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

3. Le pene di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni,



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.


nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

4. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

5. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti [...].

La fattispecie in questione sanziona condotte tra loro estremamente differenti (la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti), ma tutte caratterizzate dall'assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla legge. L'illecito, dunque, è rappresentato dallo svolgimento dell'attività non autorizzata, non essendo necessario che si sia materialmente verificata una lesione all'ambiente o alla salute umana, in quanto si ritiene che il mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni integri già una condotta potenzialmente pericolosa in quanto dotata in una notevole probabilità lesiva. La norma distingue le sanzioni a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi, trattandosi però in entrambi i casi di illeciti contravvenzionali (e perciò punibili a titolo di semplice colpa).

La norma punisce, inoltre, le condotte di gestione rifiuti eseguite anche in presenza di un'autorizzazione, qualora non vengano osservate le prescrizioni contenute o richiamate nella stessa autorizzazione, ovvero in caso di carenza dei requisiti o delle condizioni richieste per le iscrizioni (ad



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

es. iscrizione all'albo dei gestori ambientali) o per le comunicazioni (es. auto smaltimento dei rifiuti).

Il comma 3 sanziona l'illecito della realizzazione o gestione della c.d. "discarica abusiva", ovvero della discarica realizzata in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla legge, caratterizzata – secondo la giurisprudenza – dalla presenza di un accumulo di rifiuti e dal carattere di tendenziale definitività (requisiti che permettono di distinguere la discarica dal semplice abbandono di rifiuti).

Il comma 5, infine, sanziona l'attività di miscelazione di rifiuti eseguita al di fuori delle ipotesi consentite, mentre il comma 6 riguarda il deposito di

rifiuti sanitari pericolosi e non risulta, pertanto, concretamente applicabile alle attività poste in essere dalla Società.

Art. 258, comma 4 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

[....]

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[...]

Ai fini della responsabilità amministrativa ex Decreto, rileva il secondo periodo della norma in questione, che sanziona la condotta di chi, nella



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. L'interesse tutelato dalla disposizione è quello di garantire la piena e corretta tracciabilità dei rifiuti, compromessa sia dalla predisposizione di certificati con false indicazioni sia dall'uso di un certificato falso.

Art. 259, comma 1 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

La fattispecie disciplina l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, assoggettandola a sanzione penale, attraverso il rinvio al Regolamento 259/1993/CEE per la determinazione del contenuto della fattispecie sanzionata. Il Regolamento, infatti, nonostante fosse direttamente applicabile al nostro ordinamento, era sfornito della corrispondente sanzione. In particolare, la fattispecie criminosa ricorre qualora:

- a) si proceda a spedizioni senza che la notifica prescritta dal Regolamento sia inviata a tutte le autorità competenti (art. 26, lett. a);
- b) quando la spedizione sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate o grazie a falsificazioni, false indicazioni o frode (art. 26, lett. b e c);
- c) quando la spedizione sia carente nel documento di accompagnamento o comporti uno smaltimento o recupero in violazione di norma comunitarie o internazionali (art. 26 lett. d-e);
- d) quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all'interno degli Stati membri (art. 26, lett. f).



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Si consideri che il Regolamento 259/1993/CEE è stato abrogato con effetto dal 12 luglio 2007 dal Regolamento 1013/2006, che non contiene un espresso riferimento al traffico illecito di rifiuti (il che potrebbe comportare difficoltà nell'applicazione della fattispecie penale di rinvio). L'art. 26 del Regolamento 259/1993, richiamato dalla fattispecie sanzionatoria prevista dal Codice dell'ambiente, trova peraltro il suo riferimento nell'art. 2, punto 35 del nuovo Regolamento, che fa riferimento all'analoga nozione di "spedizione illegale" di rifiuti.

Art. 260, commi 1 e 2 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

- 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,*
- 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Si tratta di una norma introdotta nel quadro del contrasto alle c.d. "ecomafie", ovvero quei settori della criminalità organizzata che hanno fatto del traffico e dello smaltimento dei rifiuti il proprio business. La disposizione punisce le varie condotte descritte (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva dei rifiuti) realizzate attraverso il compimento di più operazione e l'allestimento di mezzi e attività organizzate. Il reato, dunque, presuppone l'esistenza di un'attività dotata di un minimo di struttura e organizzazione e richiede la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti che devono essere oggetto del traffico illecito. Inoltre, è necessario che le attività organizzate siano condotte, sul piano soggettivo, allo scopo di realizzare un ingiusto profitto, che, tuttavia, non deve avere carattere necessariamente patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura (es. risparmio di costi aziendali).



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Art. 260 bis, commi 6, 7 e 8 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

[...]

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

[...]

L'art. 260bis introduce le sanzioni per le violazioni che concernono il nuovo sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti ("SISTRI").

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, rilevano in particolare i seguenti illeciti:

- l'indicazione, nel certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito SISTRI, di false informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- l'omessa accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con la scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario, con la copia del certificato di analisi dei rifiuti;
- l'utilizzo, nel corso del trasporto di rifiuti, di certificati di analisi contenenti false informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- l'utilizzo, durante il trasporto di rifiuti, di una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

1.5 Bonifica dei siti contaminati

Art. 257, commi 1 e 2 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

La fattispecie punisce chi cagiona (anche solo per colpa) l'inquinamento di un sito con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio stabilite dalla normativa. La condotta è punita qualora il responsabile dell'inquinamento non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente ovvero qualora non effettui le comunicazioni obbligatorie in tali situazioni.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Ed infatti, il D.lgs. 152/2006 prevede che, in presenza di una potenziale contaminazione del sito, il responsabile dell'inquinamento o colui che ha scoperto una contaminazione storica è tenuto a mettere in opera entro 24 ore le necessarie misure di prevenzione, dandone immediatamente comunicazione alle autorità competenti (art. 242 D.lgs. 152/2006).


Attuate le necessarie misure di prevenzione, il responsabile è tenuto a svolgere nella zona interessata dalla contaminazione un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia con apposita autocertificazione all'Autorità competente. In tal caso, dunque, il procedimento si conclude senza necessità di bonifica, ferma restando l'attività di verifica e controllo da parte delle autorità di vigilanza.

Qualora, invece, l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne deve dare immediata comunicazione alle autorità competenti indicando, altresì, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza adottate, nonché il piano di caratterizzazione, da sottoporre all'autorizzazione della Regione. Viene, quindi, condotta un'indagine ulteriore per la

determinazione delle concentrazioni soglia di rischio specifica (CSR). Se le concentrazioni contaminanti sono superiori alle CSR, il soggetto responsabile deve sottoporre alla Regione, nei successivi sei mesi, il progetto operativo degli interventi di bonifica o messa in sicurezza e, se necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO COMMISSIONE REATI

Le aree maggiormente a rischio per la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale sono quelle connesse alla gestione degli aspetti ambientali rilevanti e riferiti all'attività di business esercitata dalla Società,



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

con particolare riferimento all'attività di bonifica dei siti, di riqualificazione delle aree dismesse e di realizzazione di opere urbanistiche ed architettoniche. Si precisa che alla data di adozione della presente Parte Speciale, la Società non ha dipendenti e svolge la propria attività utilizzando risorse della Capogruppo Risanamento SpA e della società controllante Milano Santa Giulia SpA. Le disposizioni di cui al presente documento si applicano pertanto a chiunque venga incaricato o delegato dalla Società allo svolgimento delle attività di business della stessa.

La Società ha svolto un'attività di *risk assessment*, così come previsto dal Decreto e dalle Linee Guida Confindustria, le cui risultanze sono riportate nel documento "**Mappatura Aree Aziendali e Risk Assessment di aggiornamento**" che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello e che viene mantenuto agli atti della Società.

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato in conformità a quanto previsto dal Modello.

In merito alle novità normative di cui alla Legge 68/2015 si sottolinea che le aree sensibili sono già state oggetto di analisi e valutazioni nell'ambito della suddetta mappatura.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito della Società, i Destinatari della presente Parte Speciale ¹hanno l'espresso divieto di:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e l'intermediazione di rifiuti in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla legge ovvero in maniera difforme da quanto prescritto dalle autorizzazioni o dall'autorità competente;

¹ La Società non ha dipendenti e svolge la propria attività utilizzando risorse della capogruppo Risanamento SpA e della controllante Milano Santa Giulia SpA. I Destinatari sono pertanto da intendersi quali tutte le risorse che vengono incaricate per lo svolgimento di incarichi specifici.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- avvalersi, nella attività di gestione, trasporto o smaltimento rifiuti, di soggetti privi delle necessarie autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni o comunque non adeguatamente qualificati;
- fornire, sotto qualsiasi forma, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero fare uso di certificati e documentazioni falsi, contraffatti o alterati;
- effettuare attività di miscelazione di rifiuti al di fuori delle ipotesi consentite;
- gestire o realizzare discariche abusive di rifiuti o comunque abbandonare rifiuti al di fuori delle modalità di raccolta e smaltimento espressamente consentite dalla legge;
- effettuare scarichi di acque reflue nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni (ivi inclusi i limiti tabellari) contenute nell'autorizzazione, in provvedimenti dell'autorità pubblica o nella normativa vigente.


Protocolli e prescrizioni specifiche

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ambientale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico e dovranno conformarsi ed attuare le procedure aziendali adottate dalla Società.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, in particolare a rispettare le regole di comportamento di seguito specificate:

➤ con riferimento **alla gestione di tutte le attività dotate di impatto ambientale e dei rapporti con soggetti terzi** in materia ambientale:

- **Valutazione di impatto ambientale:**
 1. tutte le attività e i processi aziendali devono essere oggetto di un'attenta valutazione degli effetti e dell'impatto ambientale, con particolare riferimento alla classificazione, gestione, trasporto, e smaltimento di rifiuti, materiali tossici e inquinanti, agli scarichi nell'acqua e nella rete fognaria, ai rifiuti solidi e di altro tipo, in particolare rifiuti pericolosi, alla possibile contaminazione del sito;
 2. tutti i dati e le informazioni utilizzate ai fini della valutazione devono essere completi, accurati e veritieri e devono essere adeguatamente documentati e conservati;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

3. la valutazione deve essere tempestivamente aggiornata in caso di modifiche normative e/o del processo produttivo, nonché di ogni eventuale ulteriore modifica avente significativi impatti ambientali.

- Organizzazione interna:

1. con riferimento alle deleghe e procure, la Società ha assegnato all'Amministratore Unico le deleghe relative alle attività in materia ambientale;
2. l'assegnazione di ruoli e responsabilità in materia ambientale deve essere preceduta da un'attenta valutazione delle capacità e competenze dei soggetti cui tali responsabilità vengono assegnata e accompagnate, ove necessario, da adeguati interventi di carattere formativo/informativo;
3. i ruoli e le responsabilità assegnate devono essere formalizzati attraverso specifiche nomine/deleghe, accompagnati dalla facoltà di esercitare poteri di spesa adeguati al ruolo e alle responsabilità conferite ed aggiornati in presenza di significativi mutamenti organizzativi ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Fornitori:

1. nei contratti di appalto, fornitura e/o collaborazione anche professionale con soggetti esterni, sono adottate opportune clausole che richiamino il rispetto del Modello e del Codice Etico;
 2. è verificata e costantemente monitorata la conformità alla normativa ambientale delle attività svolte da fornitori/appaltatori/subappaltatori per conto della Società;
 3. sono adottate procedure per la valutazione del fornitore dal punto di vista del rispetto degli obblighi in materia ambientale;
- Documentazione in materia ambientale: la documentazione rilevante in materia ambientale è conservata e debitamente archiviata da persone a ciò specificatamente deputate all'interno dell'organizzazione del Gruppo Risanamento. I documenti devono essere adeguatamente protetti (ad es. se contenuti in supporti elettronici mediante adeguate procedure di *back up*), tempestivamente aggiornati in caso di variazioni ed essere facilmente accessibili in caso di necessità.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- con riferimento alle attività di **gestione delle acque e degli scarichi idrici**:
 - **Autorizzazioni**:
 1. lo scarico di acque reflue industriali deve essere effettuato solamente in presenza di una valida autorizzazione e nel rispetto dei limiti di valore e delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, dall'autorizzazione o dall'autorità competente;
 2. la validità/estensione dell'autorizzazione è oggetto di costante monitoraggio. In caso di modifica del processo produttivo o variazioni normative viene tempestivamente richiesta una modifica dell'autorizzazione in corso di validità.
 - **Controlli**: viene effettuato un monitoraggio periodico delle acque di scarico come da prescrizioni dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione, per verificare il rispetto dei valori limite indicati dalla normativa o dall'autorità competente in relazione a sostanze pericolose o inquinanti (es. attraverso autocampionamenti, analisi, prelievi, misurazioni, etc.).

- con riferimento alle attività di **gestione dei rifiuti**:
 - **Aspetti generali**: la produzione, la detenzione, la classificazione e lo smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, deve sempre essere effettuato nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
 - **Selezione dei rifiuti**: ciascun rifiuto o scarto prodotto dalla Società deve essere identificato e classificato nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Il deposito temporaneo di rifiuti è effettuato nei limiti e secondo nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore ed è oggetto di monitoraggio periodico al fine di assicurarne la corretta gestione.
 - **Raccolta e smaltimento dei rifiuti**:
 1. la raccolta, lo smaltimento o comunque la gestione dei rifiuti è eseguita e affidata unicamente da soggetti in possesso di valida autorizzazione ed in presenza delle comunicazioni ed iscrizioni obbligatorie, facendo particolare attenzione al rischio di infiltrazione da parte di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali o di soggetti non adeguatamente qualificati attraverso un



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- monitoraggio costante di trasportatori, smaltitori, intermediari e altri soggetti eventualmente coinvolti nelle attività di gestione e smaltimento;
2. la selezione dei fornitori coinvolti in attività di raccolta, trasporto, smaltimento o comunque gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle procedure di approvvigionamento aziendali (Procedura ciclo passivo e relative check list), evitando, in particolare, che valutazioni di carattere economico possano prevalere su altri parametri al fine di evitare il ricorso ad imprese poco qualificate o che fanno ricorso a metodi illegali;
 3. viene costantemente verificato e monitorato il possesso da parte di tali fornitori delle autorizzazioni ed iscrizioni necessarie, sia per le operazioni di smaltimento che di recupero.
- Documentazione e verifiche:
 1. i formulari rifiuti, i registri di carico e scarico, la comunicazione annuale (MUD) e la restante documentazione obbligatoria sono compilati in maniera veritiera, completa ed accurata e conservati in modo tale da prevenire possibili alterazioni e/o modifiche ad opera di soggetti non autorizzati;
 2. deve essere verificata la restituzione della IV copia del formulario di identificazione dei rifiuti controfirmato e datato ovvero, in mancanza, devono essere tempestivamente effettuate le comunicazioni obbligatorie alle autorità competenti il mancato ricevimento del documento.
 - Ditte esterne: l'attività di ditte esterne che operano all'interno dell'area Milano Santa Giulia o comunque nell'ambito del ciclo produttivo della Società è soggetta a verifica al fine di assicurare che anche tali ditte si conformino a regolamentazioni e normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti.
 - Sistri: i dispositivi di accesso al SISTRI, così come i registri, i formulari rifiuti e la restante documentazione obbligatoria, sono custoditi con la massima attenzione, adottando ogni misura idonea a prevenire l'accesso e l'utilizzo da parte di soggetti non autorizzati.
- Con riferimento alle attività di **bonifica di siti inquinati**:



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- in caso di contaminazione del sito, deve essere assicurata la tempestiva effettuazione delle comunicazioni obbligatorie alle autorità competenti, nonché l'adozione di tutte le misure preventive e di sicurezza necessarie ad affrontare la situazione di emergenza;
- in presenza di forme di inquinamento o contaminazione, i Destinatari sono tenuti a provvedere, in conformità alle prescrizioni ed autorizzazioni dell'autorità competente, alle attività di bonifica e messa in sicurezza necessarie nonché all'adozione delle ulteriori misure di ripristino e riparazione ambientale richieste al fine di minimizzare e rendere accettabile il rischio connesso alla contaminazione del sito.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALLEGATO 1

***ELENCO REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS.
231/01 NON CORRISPONDENTI AD ALCUNA
AREA A RISCHIO O ATTIVITA' SENSIBILE***



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

I. DELITTI DI FALSITA' IN MONETE

Elenco dei reati previsti dall'art. 25 *bis* del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 350 del 25 settembre 2001, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 409 del 23 novembre 2001, dei quali si fornisce di seguito una breve descrizione.

- **Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)**

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098:

- 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- **Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

- **Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- **Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

- **Art. 458 c.p. (Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete)**

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito si intendono oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

- **Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)**

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)**

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- **Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)**

Chiunque fabbrica, acquista detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

- **Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

II: DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Elenco dei reati previsti dall'art. 25 *quater* del Decreto, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, dei quali si fornirà di seguito una breve descrizione.

Preliminarmente, occorre precisare come la citata disposizione, la quale ha dato attuazione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, non preveda un elenco tassativo di reati, ma si limiti ad indicare genericamente alcune categorie di fattispecie criminose, creando non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle ipotesi delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista.

In ogni caso, è possibile affermare che, sostanzialmente, i reati puniti siano:

1. quelli commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico contemplati nel codice penale;
2. quelli commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

3. quelli posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9 dicembre 1999.

All'ente nel cui ambito siano commessi reati rientranti nelle categorie indicate possono essere irrogate sanzioni di tipo pecuniario e/o interdittivo e precisamente:

“In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

Di seguito si riporta un'elencazione piuttosto completa, anche se non esaustiva, dei reati sanzionabili.

1. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale:

- Art. 270 c.p. (Associazioni sovversive)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, nonché aventi come



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

- **Art. 270 bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- **Art. 270 ter c.p. (Assistenza agli associati)**

E' punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis c.p..

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- **Art. 270 quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)**

Il reato è commesso da chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis cod. pen., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Art. 270 quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)**

Integra tale fattispecie criminosa la condotta di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Art. 270 sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo).**

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché tutte le altre condotte definite terroristiche da convenzioni o norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona, ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- **Art. 280 bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)**

Chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Ai fini della presente disposizione, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica, ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- **Art. 289 bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)**

Tale disposizione punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte voluta o meno, del sequestrato.

- **Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato)**

E' punito chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- **Artt. 304 e 305 c.p. (Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione)**

Tali ipotesi di reato si configurano, rispettivamente, nei confronti di chiunque si accordi, ovvero si associ, al fine di commettere uno dei delitti di cui all'art. 302 c.p..

- **Artt. 306 e 307 c.p. (Formazione e/o partecipazione a banda armata; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)**

E' punito chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p., ovvero chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipino ad una associazione o ad una banda armata, ai sensi degli articoli 305 e 306 c.p.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

2. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali:

- **Art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15**

Tale disposizione, in realtà, non introduce autonome fattispecie criminose, ma prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che questo sia stato “commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”.

Pertanto, qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, purché commesso con i predetti scopi, può rientrare tra i reati che, a norma dell'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/01, costituiscono il presupposto per l'affermazione della responsabilità di un ente o di una società.

- **Legge n. 342 del 10 maggio 1976**

Ha introdotto diverse fattispecie costituenti reati terroristici in materia di sicurezza della navigazione aerea.

- **Legge n. 422 del 28 dicembre 1989**

Ha introdotto diverse fattispecie costituenti reati terroristici in materia di sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulle piattaforme intercontinentali.

3. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Ai sensi di tale disposizione, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: 1) un atto che costituisca reato alla stregua di uno dei trattati elencati in allegato alla stessa Convenzione di New York; ovvero 2) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Non è tuttavia, necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere i reati sopra menzionati.

Commette altresì un reato chiunque prenda parte, in qualità di complice, al compimento di uno dei reati in oggetto, organizzi o diriga altre persone al fine di commettere simili reati, ovvero contribuisca al compimento alcuno dei citati delitti insieme ad un gruppo di persone che agiscano con una finalità comune.

Il contributo del singolo deve essere intenzionale e compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, o deve essere, comunque, fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

L'elemento soggettivo richiesto è, in ogni caso, il dolo, anche nella forma del dolo eventuale.

III. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Elenco dei reati previsti dall'art. 24 *quater-1* (relativo alle Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ed aggiunto dall'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006) e 25 *quinquies* (introdotto dall'art. 5 della legge n. 228 del 11 novembre 2003) del Decreto, dei quali si fornisce di seguito una breve descrizione.

- Art. 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

- **Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- **Art. 600 bis c.p. (Prostituzione minorile)**

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona

che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

- **Art. 600 ter c.p. (Pornografia minorile)**



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

- **Art. 600 quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)**


Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

- **Art. 600 quater 1 c.p. (Pornografia virtuale)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- **Art. 600 quinquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

- **Art. 601 del codice penale (Tratta di persone)**

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- **Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

IV. REATI INFORMATICI

I reati di cui alla presente Sezione, previsti dall'art. 24 bis del Decreto, sono i seguenti:

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici o le scritture private.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad in sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.

(...)

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 €.

(...)

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10.329 €.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

(...)

Art. 617 quinquies c.p. Installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni telefoniche o telematiche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da 1 a 4 anni.

(...)

Art. 635bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(...)

Artt. 635 ter, 635 quater e 635 quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematica, di informazioni, dati e programmi utilizzati dallo Stato o di pubblica utilità

Si tratta di tre fattispecie di reato che mirano a tutelare sistemi informatici o telematica in generale ed in particolare quelli pubblici o di pubblica utilità o di pubblico servizio, attraverso qualsiasi tipo di condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione e soppressione o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Per fronteggiare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha adottato specifici presidi aziendali che regolano l'operatività e gli adempimenti da osservare in materia, giungendo alla definizione di un sistema aziendale di corretto utilizzo dei sistemi informativi.

In particolare la presente Sezione di Parte Speciale affianca ed integra, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, i seguenti documenti aziendali adottati a livello di Gruppo Risanamento di cui Sviluppo Comparto 3 s.r.l. fa parte:

- Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- Allegato Tecnico al Documento Programmatico di Sicurezza;
- Disciplinare Interno;
- Istruzioni Operative e Procedure per il Trattamento dei Dati Personali;
- Procedura - Manutenzione Applicativa SAP;
- Procedura Amministrativo-Contabile Chiusure Contabili e Bilancio;
- Procedura Operativa Accessi e Autorizzazioni

V. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Elenco reati previsti dall'art. 24 *ter* del Decreto, introdotto con la Legge n. 94 del 15 luglio 2009, dei quali si fornisce una breve descrizione.

- Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Questa fattispecie incriminatrice è volta a tutelare l'ordine pubblico, messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di organizzazioni stabili dedite alla realizzazione di programmi criminosi, che generano allarme sociale nella popolazione.

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare un'associazione.

La norma prevede inoltre tre circostanze aggravanti, la scorreria in armi nelle campagne o nelle vie pubbliche, la partecipazione all'associazione di un numero di persone pari o superiore a dieci e la commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p..

Soggetto attivo può essere chiunque.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

- Art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Questa fattispecie incriminatrice è volta a tutelare l'ordine pubblico messo in pericolo dalla presenza di organizzazioni criminali, quali quelle mafiose, dedite alla realizzazione di un'ampia gamma di delitti relativa all'ordine democratico e alla libertà di iniziativa economica ed in grado di provocare un elevato allarme sociale.

La condotta consiste nel promuovere, organizzare o dirigere un'associazione mafiosa.

Tale norma si differenzia dalla precedente per l'eterogeneità degli scopi che si intendono raggiungere: oggetto del programma criminoso dell'associazione mafiosa, infatti, non è soltanto la realizzazione di delitti, ma anche la gestione e il controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, il turbamento del libero esercizio di voto.

Soggetto attivo è qualsiasi soggetto.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini indicati nella norma.

- Art. 74 d.p.r. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

- Art. 12 d.lg 25.07.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)


“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000 per ogni persona.

3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentata se:

- a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
- d) il fatto è commesso da 3 o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

3 ter. Se i fatti di cui al 3 comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa da 25.000 euro per ogni persona

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni”.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- Art. 416, sesto comma, c.p. (Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto o all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998)

“Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni che consentono la disciplina dell'immigrazioni e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.”

- Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio di erogazione di denaro”.

- Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

- Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio).

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.”

- Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

- Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro”.

- Art. 517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

- Art. 517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

VII. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Elenco reati previsti dall'art. 25 *novies* del Decreto, introdotto con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009, dei quali si fornisce una breve descrizione.

Art. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies Legge 633/1941

- Art. 171

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione delle attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.”

- Art. 171-bis

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

- Art. 171-ter

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”

- Art. 171-septies

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

- Art. 171-octies



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

VIII. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Elenco reati previsti dall'art. 25 *novies* del Decreto, introdotto con la Legge n. 116 del 3 agosto 2009, dei quali si fornisce una breve descrizione.

Art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Questa fattispecie incriminatrice è finalizzata a tutelare il corretto svolgimento della giustizia, garantito anche tramite la repressione di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

La condotta consiste nell'indurre a non rendere dichiarazioni o nell'indurre a rendere dichiarazioni mendaci. Tale induzione deve essere compiuta tramite violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Soggetto attivo può essere qualsiasi soggetto.


L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

IX. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Elenco reati previsti dall'art. 25 *terdecies* del Decreto, introdotto con Decreto 109 del 16 luglio 2010, dei quali si fornisce una breve descrizione.

Il reato si configura nel caso il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- più di tre e/o;
- minorenni e/o;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p..




SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALLEGATO 2



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

CODICE ETICO

1.1 Premessa

Risanamento S.p.A. (nel proseguo, “**Risanamento**” o la “**Società**”) e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma, cod. civ., nonché le altre imprese controllate ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991 (di seguito, le “**Controllate di Risanamento**”) hanno adottato il presente Codice Etico e di Condotta (di seguito “**Codice Etico**” o “**Codice**”), al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori etici ai quali il Gruppo Risanamento si ispira nell’espletamento delle proprie attività (Risanamento e le Controllate di Risanamento sono di seguito definite come il “**Gruppo Risanamento**” o il “**Gruppo**”).

È importante definire l’insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide e l’insieme delle responsabilità che la stessa assume al proprio interno e verso l’esterno.

Il presente Codice Etico contiene, pertanto, i criteri generali di comportamento ai quali tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni con il Gruppo Risanamento devono, senza eccezione alcuna, inderogabilmente attenersi.

Più precisamente, i soggetti in posizione apicale, quali amministratori, sindaci o soggetti con funzioni di direzione, nonché tutti i dipendenti, i collaboratori, i professionisti, i consulenti, i fornitori e, più generalmente, tutti i soggetti terzi che entrano in rapporto con il Gruppo Risanamento, operando su mandato di società appartenenti al medesimo Gruppo (di seguito collettivamente individuati come i “**Destinatari**”) non devono mai derogare, nel perseguimento degli obiettivi aziendali, al rispetto di principi fondamentali quali l’onestà, l’integrità morale, l’obiettività, la correttezza e la trasparenza.

I soggetti sopraindicati, durante lo svolgimento dei loro incarichi, devono rispettare e far rispettare, anche nello svolgimento di attività svolte all’estero, le leggi e le normative vigenti, orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel Codice, che sono tenuti a conoscere, rispettare ed attuare, segnalando eventuali carenze o inosservanze.

L’osservanza da parte dei Destinatari del Codice Etico riveste fondamentale importanza per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione del Gruppo Risanamento.

Ogni Destinatario del presente documento, nell’ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, deve, pertanto, fornire il massimo livello di professionalità di cui dispone e svolgere con impegno le attività assegnate, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

In nessun caso, il perseguimento dell'interesse di Risanamento può giustificare un comportamento non corretto e, pertanto, i Destinatari non potranno in alcun caso ritenere di essere autorizzati ad agire, per ottenere un vantaggio ovvero per favorire un interesse di Risanamento, in violazione delle specifiche regole dettate dal Codice.

Qualora si verificassero ipotesi di condotte contrarie al Codice Etico tenute da uno dei Destinatari, unico responsabile dovrà essere ritenuto l'esecutore materiale, restando l'azienda esente da qualsiasi profilo di coinvolgimento.

Qualora si verificassero ipotesi di condotte contrarie al Codice Etico da parte di terzi mandatarî di incarichi a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, il Gruppo Risanamento avrà la facoltà di risolvere il rapporto e agire per il risarcimento dell'eventuale danno.

Il presente Codice è parte integrante del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di Risanamento (di seguito il “**Modello Organizzativo**” o anche solo il “**Modello**”).

I principali contenuti di tale normativa, che ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità delle persone giuridiche e degli enti per i reati commessi nel loro interesse e a loro vantaggio dai dipendenti e da altri soggetti, così come indicati nell'art. 5 della Legge stessa, sono specificamente indicati nella parte generale e introduttiva del Modello Organizzativo, alla quale, integralmente, si rimanda.

Come meglio si vedrà, alla Direzione Generale e all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “**OdV**”) spetta l'onere di agevolare e promuovere la conoscenza del Codice presso tutti i Destinatari dello stesso.

Ogni comportamento contrario alle prescrizioni contenute nel Codice dovrà formare oggetto di segnalazione all'OdV e sarà, pertanto, sanzionato in base a quanto previsto dal Modello stesso.

Occorre, peraltro, segnalare che l'adozione del Codice Etico e del Modello Organizzativo costituiscono solo uno dei presupposti per l'efficace funzionamento del sistema di controllo interno istituito nelle società del Gruppo Risanamento.

Risanamento, società quotata sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., adotta un sistema di governo societario conforme a quanto previsto dalla normativa ad essa applicabile ed in linea con il Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

In aggiunta, nell'ambito del proprio modello di governo societario, Risanamento ha istituito un Comitato per il Controllo Interno cui, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai Sindaci, all'*Internal Audit*, all'Organismo di Vigilanza ed alla Società di Revisione Legale, è demandato il compito di vigilare sull'efficacia e sull'effettività dei sistemi di controllo interno istituiti.

Infine, sempre con riguardo alle procedure di controllo, si rileva che Risanamento ha:

- adottato il Codice di Comportamento sull'*Internal Dealing*, volto a dare attuazione alla specifica normativa emanata da Borsa Italiana S.p.A., al fine di migliorare la trasparenza sulle operazioni finanziarie compiute dalle cosiddette “persone rilevanti”. Tali soggetti



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

possono essere identificati in coloro che, in virtù dell'incarico ricoperto, hanno accesso ad informazioni riguardo eventi in grado di determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie o patrimoniali del Gruppo, ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati;

- adottato un'apposita procedura per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate ex art. 115 bis D.Lgs. n. 58/1998, come modificato dall'art. 18 del regolamento 596/2014 e dal regolamento di esecuzione UE 2016/347 (*Registro Insider*);

- istituito un apposito Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;

- adottato un'apposita procedura per la gestione e la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti Risanamento e gli strumenti finanziari da essa emessi.

1.2 Ambito di applicazione

Come sopra illustrato, il presente Codice si applica a tutte le società del Gruppo Risanamento operanti in Italia.

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti e si applicano, senza alcuna eccezione, a ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale del Gruppo Risanamento e, quindi, in particolare, agli esponenti aziendali, ai collaboratori, ai dipendenti, ai responsabili, ai consulenti, ai professionisti, ai fornitori e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano con le società del Gruppo.

1.2.1 Efficacia del Codice nei confronti di Esponenti Aziendali, Responsabili, Dipendenti e Collaboratori

La violazione del presente Codice da parte dei Destinatari costituisce, a seconda dei casi, un illecito disciplinare (sanzionabile nel rispetto della normativa applicabile) e/o un inadempimento contrattuale, e può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione alla società del Gruppo Risanamento interessata.

I Destinatari hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al presente Codice sia nei rapporti tra loro (rapporti interni), che con i terzi (rapporti esterni).

In particolare:

- gli **Esponenti Aziendali**², nell'ambito delle loro funzioni di amministrazione (in particolare nella definizione delle strategie e degli obiettivi delle imprese delle società del

² Per "Esponenti Aziendali" si intendono il presidente, l'amministratore delegato e tutti gli altri membri del consiglio di amministrazione e i membri del collegio sindacale (laddove esistente); per Risanamento Spa si intendono altresì il Direttore Generale, nonché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili ex Legge 262/2005, nonché qualsiasi altro soggetto che rivesta



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Gruppo, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione delle società del Gruppo) e nell'ambito delle loro funzioni di controllo, uniformano la propria condotta ai principi del presente Codice, sia all'interno del Gruppo, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con lo stesso.

- i **Responsabili**³ agiscono nel rispetto dei principi previsti nel presente Codice e ne esigono il rispetto da parte dei dipendenti e collaboratori. A tal fine, la condotta dei Responsabili costituisce modello esemplare. Ciascun Responsabile viene chiamato a vigilare sul comportamento dei collaboratori sottoposti alla sua direzione, coordinamento o controllo e adotta le misure necessarie al fine di prevenire eventuali violazioni del presente Codice.

In particolare, ciascun Responsabile ha l'obbligo di:

- effettuare un'accurata selezione dei propri collaboratori sulla base delle loro attitudini personali e professionali, anche ai fini del rispetto del presente Codice;
 - comunicare ai propri collaboratori, in maniera chiara, precisa e completa, gli obblighi da adempiere e, specificamente, l'obbligo di osservanza delle norme di legge e del presente Codice;
 - rappresentare ai propri collaboratori, in maniera inequivocabile, che eventuali violazioni del presente Codice, oltre che passibili di disapprovazione, possono costituire un inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare, in conformità alla normativa vigente;
 - riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le proprie rilevazioni, nonché le eventuali notizie, delle quali sia venuto a conoscenza in merito a potenziali violazioni del presente Codice;
 - nell'ambito delle funzioni attribuite, attuare o promuovere l'adozione di misure idonee ad evitare la protrazione di violazioni ed impedire ritorsioni a danno dei propri collaboratori o di qualsiasi altro dipendente o collaboratore.
- i **Dipendenti**⁴ e i **Collaboratori**⁵ uniformano la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice ed alle disposizioni dei propri Responsabili.

L'osservanza del presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 cod. civ.⁶ (diligenza del prestatore di lavoro).

funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo di Risanamento e delle Controllate di Risanamento o di una loro rispettiva unità o divisione/funzione.

³ Per "Responsabili" si intende ciascun responsabile di una o più divisioni/funzioni di Risanamento e di ciascuna delle Controllate Risanamento, in conformità agli organigrammi delle società.

⁴ Per "Dipendenti" si intendono i soggetti che intrattengono con Risanamento e le Controllate Risanamento un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori anche a tempo parziale, o qualsiasi rapporto a questo assimilato.

⁵ Per "Collaboratori" si intendono i soggetti che intrattengono con il Gruppo Risanamento rapporti di agenzia, rappresentanza o intermediazione commerciale ovvero qualsiasi altro rapporto di lavoro autonomo, anche occasionale, nonché qualsiasi altra persona che agisca in rappresentanza di Risanamento e delle Controllate Risanamento in virtù di mandati, procure o anche di fatto.

⁶ L'Art. 2104 c.c. disciplina la "Diligenza del prestatore di lavoro" ovvero "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

Il Gruppo Risanamento:

- promuove l'applicazione del presente Codice da parte dei Destinatari anche mediante l'inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscano l'obbligo di osservarne le disposizioni;
- cura la trasmissione ai Destinatari del presente Codice, nonché l'affissione dello stesso in luogo accessibile a tutti i Dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 300/1970 (sanzioni disciplinari);
- cura che la selezione dei candidati Dipendenti, Collaboratori, Responsabili ed eventualmente degli Esponenti Aziendali sia condotta anche al fine di valutare la congruità delle qualità personali e professionali dei candidati selezionati con le disposizioni del presente Codice.

1.2.2 Efficacia del presente Codice nei confronti dei terzi

Il Destinatario che, nell'esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con i terzi, dovrà:

- informare, per quanto necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice;
- esigere l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Codice riguardanti direttamente l'attività del terzo stesso;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi condotta di terzi contraria ai principi di cui al presente Codice.

Il Gruppo Risanamento promuove l'applicazione del presente Codice nei confronti dei soggetti terzi con i quali Risanamento e le Controllate di Risanamento intrattengono rapporti, anche mediante l'inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscano l'obbligo di osservare, nell'ambito dei rapporti con il Gruppo Risanamento, le disposizioni del presente Codice, nonché attraverso la previsione della facoltà, per la società interessata del Gruppo Risanamento, di risolvere il contratto nei casi di infrazione alle disposizioni dello stesso, nonché di richiedere il pagamento di penali ed il risarcimento di eventuali danni.

1.3 Principi etici e di comportamento

1.3.1 Rispetto della legge

Il Gruppo Risanamento riconosce, quale principio imprescindibile, il rispetto delle normative vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui lo stesso opera e non tollera né favorisce, in alcun modo, comportamenti tendenti all'induzione ad agire contro la legge.

Ciascun Destinatario deve acquisire la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, quali di volta in volta vigenti.

osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

1.3.2 Onestà e correttezza

L'onestà integra il principio fondamentale cui si uniforma l'intero operare del Gruppo Risanamento e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale. Il comportamento dei Destinatari nello svolgimento delle loro attività deve essere, pertanto, improntato a criteri di correttezza, trasparenza, integrità morale, collaborazione e lealtà. Sono esplicitamente proibite pratiche tendenti alla corruzione ovvero all'induzione alla stessa, nonché comportamenti collusivi, richiesta o concessione di favori illegittimi e sollecitazioni di indebiti vantaggi per il Gruppo, per sé o per altri soggetti.

1.3.3 Professionalità e collaborazione

Il Gruppo Risanamento riconosce che le risorse umane costituiscono il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il proprio successo e identifica nel miglioramento continuo di processi e sistemi la condizione necessaria per il perseguimento dell'eccellenza, incentivando la crescita professionale di collaboratori e dipendenti.

Ciascun Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che competono in ragione delle proprie mansioni. Ciascun Destinatario svolge con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

La collaborazione reciproca tra i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, in un medesimo progetto, processo produttivo o attività rappresenta un principio inderogabile per il Gruppo ed un elemento essenziale per il successo dello stesso.

1.3.4 Conflitto di interessi

Nello svolgimento delle proprie attività, Risanamento si adopera per gestire correttamente situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, in cui possa incorrere, garantendo la necessaria trasparenza al mercato.

I Destinatari, nell'espletamento delle loro funzioni, devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con il Gruppo o che potrebbero interferire con la loro capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse del Gruppo stesso. A puro titolo esemplificativo, i Destinatari devono astenersi dal possedere cointeressenze in attività di soci, fornitori, clienti o concorrenti; dal ricavare vantaggi impropri derivanti dalla posizione ricoperta all'interno del Gruppo; dall'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi del Gruppo; dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nell'interesse del Gruppo, deve essere immediatamente segnalata al proprio Responsabile ovvero all'Organismo di Vigilanza e



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

determina, per il Destinatario in oggetto, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione, nonché dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce.

1.3.5 Protezione delle notizie riservate

Le conoscenze sviluppate dal Gruppo costituiscono una fondamentale risorsa che ogni dipendente e Destinatario deve tutelare. Dall'impropria divulgazione di tali conoscenze potrebbero, infatti, derivare danni patrimoniali, nonché di immagine al Gruppo.

I Destinatari sono tenuti, pertanto, a non divulgare informazioni riservate riguardanti il Gruppo, fatti salvi i casi in cui tale divulgazione sia imposta da leggi, o da altre disposizioni regolamentari, o sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali in forza dei quali le controparti si impegnano ad utilizzare le informazioni ottenute esclusivamente per le finalità per le quali le medesime sono trasmesse, nonché a mantenerne la confidenzialità.

Nella definizione di informazione riservata rientrano tutti i dati, le conoscenze, gli atti, i documenti, le relazioni, gli appunti, gli studi, i disegni, i progetti, le fotografie e qualsiasi altro materiale attinente all'organizzazione ed ai beni aziendali, alle operazioni commerciali e finanziarie, alle attività di ricerca e sviluppo, nonché ai procedimenti giudiziari, stragiudiziali ed amministrativi relativi alle società del Gruppo.

L'obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni contrattuali applicabili.

L'accesso alle informazioni riservate deve essere consentito unicamente alle persone autorizzate.

1.3.6 Tracciabilità

Ciascun Destinatario deve conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di poter procedere in ogni momento a verificarne le motivazioni e le caratteristiche, nelle fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica dell'operazione stessa.

1.3.7 Controllo interno

Il Gruppo Risanamento promuove, ad ogni livello, l'affermarsi di una mentalità orientata all'esercizio del controllo, nella convinzione che una positiva attitudine verso la cultura del controllo e della *compliance* contribuisce in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza aziendale.

E' pertanto, obiettivo del Gruppo Risanamento attuare un adeguato sistema di controllo interno per una sana e corretta conduzione dell'attività imprenditoriale, in coerenza con gli obiettivi prefissati.

Un efficace sistema di controllo interno e una cultura della *compliance* contribuiscono a garantire la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia delle



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

operazioni aziendali, l'affidabilità delle informazioni finanziarie e il rispetto di leggi e regolamenti.

Ogni Destinatario, nei limiti delle proprie funzioni e dei compiti assegnatigli, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

1.3.8 Comunicazioni ed informazioni societarie

Il Gruppo Risanamento riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace nelle relazioni interne ed esterne, secondo criteri di verità, completezza, accuratezza e tempestività.

Le informazioni rivolte all'interno e all'esterno, sotto qualsiasi forma di comunicazione, devono attenersi alle disposizioni previste dal Gruppo in conformità a tali principi.

Il Gruppo adempie alle disposizioni di legge in materia di comunicazioni verso il mercato, nonché verso le Autorità preposte alle funzioni di vigilanza e controllo, collaborando con le stesse nello svolgimento delle loro attività, in conformità alla normativa di volta in volta vigente.

1.3.9 Tutela ambientale e salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Nell'espletamento delle proprie attività, il Gruppo persegue l'eccellenza nel campo della tutela dell'ambiente e della sicurezza del proprio personale dipendente e dei terzi, ponendosi, a tal fine, l'obiettivo del continuo miglioramento delle proprie prestazioni in materia.

A tal fine:

- (i)*** si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente;
- (ii)*** elabora e comunica le linee guida della tutela dell'ambiente e della sicurezza che devono essere seguite;
- (iii)*** promuove la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi;
- (iv)*** orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali nel rispetto della normativa vigente.

1.3.10 Privacy e sicurezza dei dati

Il Gruppo Risanamento si adopera attraverso misure organizzative, tecniche e di formazione, a contenere i rischi derivanti dal trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni normative vigenti.

I Destinatari curano, nell'ambito delle proprie attività e funzioni, che i dati oggetto di trattamento siano gestiti in conformità alla normativa vigente, nonché alle procedure aziendali applicabili.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

1.3.11 Dignità ed uguaglianza

Ciascun Destinatario riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità o religione.

Non sono tollerate discriminazioni, minacce, molestie o offese di qualsiasi natura esse siano.

2. RAPPORTI ESTERNI

2.1 Relazioni con gli azionisti e con il mercato

2.1.1 Informazioni Riservate

Le informazioni che rivestono carattere di riservatezza, relative ad eventi societari, dati o conoscenze che appartengono al Gruppo, non devono essere acquisite, utilizzate o comunicate se non dalle persone autorizzate.

Nella definizione di informazioni riservate rientrano, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie indicate nel precedente paragrafo 1.3.5.

In nessuna circostanza, i Destinatari devono utilizzare le informazioni acquisite, in virtù della loro posizione o dei rapporti d'affari intrattenuti con il Gruppo, per negoziare, direttamente o mediante interposta persona, strumenti finanziari di Società del Gruppo o di Società terze, ai fini di trarre un vantaggio personale, ovvero di favorire il vantaggio di terzi.

Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le informazioni *price sensitive*, definite quali notizie su fatti, non di dominio pubblico, idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Tali informazioni devono essere comunicate unicamente nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, secondo le indicazioni delle Autorità di Vigilanza (CONSOB, Borsa Italiana S.p.A.), in osservanza del principio della parità e della contestualità informativa e delle procedure adottate dal Gruppo.

2.1.2 Insider Trading e Internal Dealing

I Destinatari rispettano puntualmente e precisamente la normativa vigente in materia di *Insider Trading*, ivi inclusa quella relativa alle società quotate in Italia, nonché le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento per l'*Internal Dealing*.

È inoltre espressamente vietato ai Destinatari:

acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, utilizzando le informazioni definite



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

privilegiate, in base alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, delle quali siano in possesso in ragione del proprio ufficio, nonché raccomandare o indurre altri, sulla base di dette informazioni, a compiere taluna delle descritte operazioni;
comunicare le predette informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del proprio ufficio;
diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

2.1.3 Trasparenza verso il mercato

Nell'esercizio della propria attività il Gruppo Risanamento assicura la trasparenza delle scelte effettuate.

A tal fine, Risanamento ha istituito la funzione di *Investor Relator*, incaricata, in collaborazione con gli esponenti aziendali, di ricercare il dialogo con gli azionisti, con gli investitori istituzionali, nonché con la comunità finanziaria generalmente intesa.

2.1.4 Operazioni con Parti Correlate


La normativa vigente attribuisce particolare rilevanza alle operazioni poste in essere con le Parti Correlate, ovvero con soggetti che si trovano, rispetto alla Società, in relazione tale da implicare un potenziale conflitto di interesse.

Risanamento assicura la massima trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale nella gestione delle operazioni con le Parti Correlate, in funzione della loro tipologia e rilevanza, sotto il profilo economico e/o strategico, garantendo, ove richiesto, opportuna informativa al mercato.

La Società ha altresì istituito un apposito Comitato, composto da membri del Consiglio d'Amministrazione, incaricato di monitorare il corretto svolgimento delle operazioni in oggetto, nonché il puntuale ed esaustivo adempimento degli obblighi d'informazione a riguardo.

2.2 Rapporti con controparti contrattuali, partner d'affari e fornitori

Il Gruppo Risanamento intrattiene rapporti con i propri *partners* d'affari e, in generale, con le proprie controparti contrattuali, tra cui ad esempio acquirenti di immobili, locatari, venditori di immobili, appaltatori, fornitori di servizi, ecc., nel rispetto dei principi fondamentali di cui al presente Codice e delle norme di legge di volta in volta applicabili. I Destinatari sono tenuti a svolgere le proprie attività nei confronti dei *partners* e delle controparti contrattuali con competenza, precisione, prudenza, dedizione ed efficienza, nonché con onestà, lealtà, disponibilità e trasparenza e nel rispetto dei principi del presente Codice Etico.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

I soggetti preposti al processo di acquisizione di beni e/o servizi:

- sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate;
- devono mantenersi liberi da obblighi personali verso fornitori e consulenti;
- devono mantenere i rapporti e condurre le trattative in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse della società;
- sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi eventuale tentativo di immotivata alterazione dei normali rapporti commerciali, anche infragruppo, all'OdV, ossia ai soggetti incaricati di svolgere le funzioni necessarie ad indirizzare, gestire e verificare le attività della società, orientando quest'ultima al raggiungimento degli obiettivi in modo corretto e trasparente;
- non devono accettare beni o servizi, di alcun genere, da soggetti esterni o interni a fronte dell'ottenimento di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire gli stessi, anche qualora ciò non comporti ripercussioni dirette per la società.

Il processo di acquisto di beni e servizi deve ricercare la conciliazione del massimo vantaggio competitivo della Società con l'inderogabile rispetto dei criteri di assoluta lealtà ed imparzialità.

Nel processo di selezione dei consulenti esterni, Risanamento garantisce che gli unici criteri di scelta adottati rispondano alla ricerca della massima qualità e competenza tecnica ottenibile.

2.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza (quali ad esempio l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la CONSOB, Borsa Italiana S.p.A.), vengono tenuti dagli Esponenti Aziendali o dai Responsabili a ciò preposti ed autorizzati ovvero dai soggetti da essi delegati, nel rispetto del presente Codice, dello statuto sociale, delle leggi e delle procedure interne ad hoc, avendo particolare riguardo ai principi di correttezza, trasparenza, efficienza e completezza informativa.

Nei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, Risanamento opera nell'assoluto rispetto della legge ed osservanza dei principi contenuti nel presente Codice Etico.

A tal fine:

- l'assunzione di impegni con la PA è riservata esclusivamente all'AD/Amministratore Unico (ciò per le società prive di Consiglio di Amministrazione) o, alle funzioni aziendali preposte e/o autorizzate ad hoc;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

- non è permesso agli Esponenti Aziendali, ai Responsabili, ai Dipendenti ed ai Collaboratori, né direttamente, né per il tramite di interposta persona, ricevere, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni o promettere qualsivoglia bene, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione, ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio, nonché a loro parenti o conviventi, allo scopo di indurli al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo arrecando un vantaggio diretto o indiretto a Risanamento e al Gruppo a cui la stessa appartiene.

Sono ammesse unicamente forme di regalo, di trascurabile valore, purché anch'esse non finalizzate ad indurre i funzionari pubblici di cui sopra al compimento di atti contrari ai propri doveri d'ufficio.

Qualora uno dei Destinatari riceva richieste, esplicite od implicite, finalizzate all'ottenimento di benefici di qualsiasi natura da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione dovrà:

- a) informare tempestivamente, per iscritto, l'OdV;
- b) sospendere immediatamente ogni rapporto con essi.

2.4 Contributi ed erogazioni

Le società del Gruppo Risanamento non erogano, in linea di principio, contributi a partiti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali.

Eventuali contributi possono essere erogati, in rigorosa conformità alle leggi vigenti, ad enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, dotati di regolari statuti ed atti costitutivi, ai quali sia riconosciuto un elevato valore culturale, educativo, sportivo o benefico.

I Destinatari riconoscono che qualsiasi forma di coinvolgimento in attività politiche avviene su base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese e deve essere esercitato in conformità alle leggi in vigore.

2.5 Omaggi, benefici o altre utilità

Nell'ambito delle proprie attività, è fatto divieto ai Destinatari di offrire o concedere a terzi, nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, omaggi, benefici o altre utilità (anche sotto forma di denaro, di beni o servizi), fatta eccezione per presenti di modico valore, imputabili a normali relazioni di



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere o concedere un trattamento di favore, nè tali da indurre l'impressione di incorporare un comportamento illecito.

Il Destinatario che riceva omaggi, benefici o altre utilità non conformi a quanto descritto deve immediatamente informare il proprio Responsabile, nel caso di Dipendente o Collaboratore, ovvero l'Organismo di Vigilanza, nel caso di Responsabile o di Esponente Aziendale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Qualsiasi Destinatario che, nell'ambito delle proprie attività, stipuli contratti con terzi deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implicino donativi in violazione del presente Codice.

2.6 Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti tra il Gruppo Risanamento ed i *mass media* spettano esclusivamente agli Esponenti Aziendali ed ai Responsabili a ciò espressamente autorizzati, ovvero ai soggetti da essi delegati e devono essere intrattenuti in stretta coerenza con la politica di comunicazione definita dal Gruppo Risanamento. Tutti gli interventi di comunicazione esterna dovranno, pertanto, venir previamente autorizzati in conformità alle vigenti procedure aziendali.

Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate e tra loro omogenee.

3. RAPPORTI INTERNI

3.1 Organi sociali

Le nomine dei componenti degli Organi sociali devono avvenire mediante procedure trasparenti.

Gli organi sociali agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per la Società nel rispetto dei principi di legalità e correttezza.

Le decisioni dei componenti gli Organi sociali devono essere autonome, ovvero basarsi sul libero apprezzamento e perseguire l'interesse della Società.

L'indipendenza del giudizio è un requisito delle decisioni degli Organi sociali e, pertanto, i componenti devono garantire la massima trasparenza nella gestione delle operazioni in cui abbiano interessi particolari. In tali circostanze, dovranno essere rispettate le norme di legge e la normativa aziendale in materia.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

In particolare, i Consiglieri di Amministrazione sono tenuti individualmente a svolgere il proprio incarico con serietà, professionalità e presenza permettendo così alla Società di trarre beneficio dalle loro competenze.

3.2 Norme di comportamento del personale

3.2.1 Gestione del personale

Il Gruppo Risanamento riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla fiducia reciproca.

Il Gruppo svolge la propria attività in armonia con la legislazione vigente, a tutela delle condizioni di lavoro, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e ispirandosi alla piena valorizzazione del loro apporto, nell'ottica di favorire lo sviluppo e la crescita professionale degli stessi.

I rapporti tra gli Esponenti Aziendali, i Responsabili, i Dipendenti ed i Collaboratori devono essere improntati ai principi della corretta e civile convivenza e devono svolgersi nel reciproco rispetto dei diritti, della libertà, della dignità e della reputazione individuali. I rapporti tra i diversi livelli di responsabilità devono svolgersi con lealtà, correttezza e collaborazione nel rispetto del segreto d'ufficio.

La selezione e la gestione del personale del Gruppo Risanamento si basano su criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali rifiutando qualunque forma di favoritismo e clientelismo.

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro irregolare.

Il Gruppo Risanamento valorizza e promuove lo sviluppo delle competenze e delle capacità di ciascun Destinatario, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale.

Ciascun Destinatario svolge con diligenza le suddette attività e segnala le eventuali esigenze a riguardo, al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative.

3.2.2 Ambiente di lavoro

La realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dall'assenza di discriminazioni razziali, culturali, ideologiche, sessuali, fisiche, morali, religiose o di altra natura rappresenta il primario obiettivo del Gruppo.

I Destinatari si impegnano attivamente alla creazione di un ambiente di lavoro sereno e gratificante, mantenendo una condotta individuale improntata alla serietà, all'ordine e al decoro.

Gli Esponenti Aziendali ed i Responsabili devono esercitare i loro poteri con obiettività ed equilibrio, avendo a cura il benessere e la crescita professionale dei propri



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

collaboratori. A loro volta, tutti i dipendenti devono prestare la massima collaborazione verso i loro responsabili, osservando con diligenza le disposizioni di lavoro loro impartite. Il Gruppo Risanamento esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, intendendo, per esse, a puro titolo esemplificativo, comportamenti che favoriscano la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o l'interposizione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

Nello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo pone massima attenzione all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza del personale e dei terzi, esigendo il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tutti i Destinatari, nell'ambito delle proprie mansioni, si impegnano ad una conduzione delle proprie attività che si fondi sulla prevenzione dei rischi e sulla tutela della salute e della sicurezza di sé stessi, dei colleghi e dei terzi, osservando tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite.

3.2.3 Beni aziendali

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni, fisici ed immateriali e delle risorse, siano esse materiali o immateriali, affidategli per l'espletamento dei propri compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi in stretta conformità all'interesse sociale.

I beni aziendali e, in particolare, gli impianti e le attrezzature situate nei luoghi di lavoro, sono utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi della normativa vigente.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre terzi alla commissione di reati o all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione dei diritti umani. A nessun Destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvo i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

4. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, TRASPARENZA CONTABILE E RAPPORTI CON SINDACI E REVISORI LEGALI



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

4.1 Gestione delle risorse finanziarie e trasparenza contabile

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe conferite, delle procedure aziendali, nonché di eventuali specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari operazioni.

La trasparenza contabile, nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente è il presupposto fondamentale per un efficiente controllo.

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

La trasparenza contabile si fonda sull'esistenza, l'accuratezza e la completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun Destinatario è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione nella contabilità;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, al fine di ridurre la probabilità di errori.

Tutti i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili dell'eventuale riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezze nella contabilità o nella documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

La segnalazione deve essere effettuata anche all'OdV.

4.2 Rapporti con Sindaci e Revisori Legali

Il Gruppo Risanamento fonda i propri rapporti con i Sindaci ed i Revisori Legali sui criteri della massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione e disponibilità, nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale assicurando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ricevute ed agli eventuali adempimenti richiesti.

La documentazione necessaria all'espletamento dell'attività di verifica sindacale e di revisione legale viene redatta in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo fornendo informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e, nel caso segnalando, nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto di interesse.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

5.1 Interpretazione e attuazione del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza è il soggetto preposto alla verifica dell'attuazione del Codice Etico.

Qualora lo ritenga necessario, esso potrà riferire in merito alla propria attività al Comitato di Controllo Interno ed al Collegio Sindacale.

All'Organismo sono attribuiti i seguenti compiti:

- intraprendere iniziative per la diffusione del Codice Etico;
 - indagare sul rispetto delle modalità di diffusione del Codice Etico;
 - proporre all'organo amministrativo modifiche, aggiornamenti ed integrazioni del Codice Etico;
 - ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico e svolgere indagini in merito;
 - svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione di provvedimenti sanzionatori.
- Nell'ambito delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza sarà assistito dalle risorse necessarie individuate, di volta in volta, fra il personale del Gruppo, avvalendosi in particolare dell'ausilio della funzione di *Internal Audit* e di un eventuale soggetto terzo di cui intendesse avvalersi.

Tutti i dipendenti del Gruppo Risanamento sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza, fornendo tempestivamente la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

Per richiesta di chiarimenti o dubbi relativi alle prescrizioni del Codice i Destinatari possono contattare l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 5.4.

In caso di dubbio sulla liceità di un certo comportamento, sul suo valore etico o sulla contrarietà al Codice Etico, il Destinatario potrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

5.2 Diffusione del Codice Etico

La Direzione Generale è responsabile della diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, mediante l'esercizio delle seguenti attività:

- trasmissione agli Esponenti Aziendali, ai Responsabili, ai Dipendenti, ai Collaboratori, ai membri del Collegio Sindacale del Gruppo Risanamento, nonché alla Società di Revisione Legale incaricata. Dovrà essere conservata ricevuta di avvenuta ricezione e presa visione del presente Codice da parte dei Destinatari;
- pubblicazione sul sito internet www.risanamentospa.com;



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 della Legge 300/1970.

La Direzione Generale, al fine di garantire le esigenze di formazione ed aggiornamento in merito ai contenuti del presente Codice, dovrà, in stretta collaborazione e su indicazione dell'Organismo di Vigilanza:

programmare e organizzare, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, riunioni informative finalizzate all'illustrazione di eventuali novità eticamente rilevanti, alle quali verranno invitati a partecipare tutti i dipendenti del Gruppo Risanamento, i membri dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale anche delle società del Gruppo, un rappresentante della Società di Revisione Legale nonché, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano a qualsiasi titolo, con le società del Gruppo Risanamento, finalizzate all'illustrazione di eventuali novità eticamente rilevanti. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati; verificare l'inserimento, nei contratti stipulati dalle società del Gruppo Risanamento, di una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza del Codice Etico e che preveda la facoltà, in capo alla società del Gruppo, di risolvere il contratto nei casi di infrazione alle disposizioni del Codice Etico da parte del terzo, nonché di richiedere il pagamento di penali ed il risarcimento di eventuali danni subiti.

5.3 Violazione del Codice Etico

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del Codice Etico verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira il Gruppo Risanamento. Le violazioni delle disposizioni del presente Codice costituiscono lesione del rapporto fiduciario con il Gruppo ed integrano un illecito disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale.

Eventuali provvedimenti sanzionatori per violazione del Codice saranno commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per il Gruppo Risanamento e saranno adottati nel rispetto della normativa applicabile e dei Contratti Collettivi Nazionali vigenti.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

5.4 Obbligo di comunicazione all'OdV

Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV ogni comportamento contrario a quanto previsto dalle norme di legge, dal Codice stesso, dal Modello e dalle procedure interne.



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.

La società ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati; in particolare, è stata attivata una apposita casella di posta elettronica (organismo231@risanamentospa.it), presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente Codice.

I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

RICEVUTA DI AVVENUTA PRESA VISIONE

Il sottoscritto

_____ nato a _____, il
___/___/_____ in qualità di

_____ di


_____ dichiara di aver preso visione del Codice Etico del GRUPPO
RISANAMENTO e di impegnarsi, per quanto di competenza, al
rispetto delle previsioni in esso contenute.

Il testo del Codice Etico è visionabile sul sito www.risanamentospa.com.

Milano, ___/___/_____

Firma

(leggibile)



SVILUPPO COMPARTO 3 S.R.L.